

XIX legislatura

A.S. 1222:

**“Conversione in legge del decreto-legge
9 agosto 2024, n. 113, recante misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di
termini normativi ed interventi di
carattere economico”**

Settembre 2024

n. 178



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1222: “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”». NL178, settembre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI FISCALI.....	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</i>)	5
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche</i>).....	6
Articolo 4 (<i>Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>)	7
Articolo 5 commi 1-3 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di IVA - erogazione di corsi di attività sportiva invernale</i>)	11
Articolo 5 commi 4 e 5 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di IVA</i>)	14
Articolo 6 (<i>Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri</i>).....	15
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI	18
Articolo 7 (<i>Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione</i>).....	18
Capo III MISURE DI CARATTERE ECONOMICO	21
Articolo 8 (<i>Misure in materia di Piano nazionale complementare</i>)	21
Articolo 9 commi 1 e 2 (<i>Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025</i>)	24
Articolo 9, commi 3 e 4 (<i>Risorse per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e Risorse per la riduzione del divario digitale e per il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale</i>).....	33
Articolo 10 commi da 1 a 12 (<i>Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR</i>).....	36
Articolo 10 comma 13 (<i>Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR</i>).....	40
Articolo 11 commi da 1 a 3 (<i>Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura</i>)	41
Articolo 11, commi 4 e 5 (<i>Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura</i>)	43
Articolo 12 (<i>Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università</i>).....	43
Articolo 13 (<i>Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito</i>).....	45
Articolo 14 (<i>Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali</i>).....	46
Articolo 15 (<i>Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri</i>)	48
Articolo 16 (<i>Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.</i>).....	54
Capo IV MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI	56
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali</i>).....	56

Articolo 18 (<i>Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali</i>).....	56
Articolo 19 (<i>Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni</i>).....	57
Articolo 20 (<i>Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica</i>)	61
Articolo 21 (<i>Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato «Le Vele» dell'area di Scampia</i>).....	62

CAPO I DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

Il comma 1 si rivolge agli operatori economici che hanno presentato la comunicazione prenotativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, finalizzata all'ottenimento di un credito d'imposta per investimenti nella ZES, affinché gli stessi inviino dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella predetta comunicazione. La comunicazione deve recare, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le presenti disposizioni si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Il comma 2, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), stabilisce che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:

a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;

b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;

c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 3 dispone che i predetti versamenti all'entrata possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 affida al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le seguenti informazioni:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- c) l'ammontare complessivo del credito di imposta richiesto.

Il comma 5 stabilisce che qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni, che intendono avvalersi della predetta facoltà, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

Il comma 6 nel sostituire all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, la lettera b), chiarisce che sia gli impianti fotovoltaici che le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE.

La RT afferma che la disposizione integra la disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e, in particolare, al comma 1 prevede, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione prenotativa prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa relativa agli investimenti effettivamente realizzati entro il termine finale previsto, recante l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta teorico maturato in relazione alla spesa sostenuta in rapporto alle percentuali di aiuto ammissibili, le relative fatture elettroniche e certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del decreto ministeriale attuativo dell'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Il medesimo comma prevede l'adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante il modello di comunicazione integrativa e le modalità della trasmissione.

Il comma 2 dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta indicato nelle comunicazioni integrative previste al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, che viene ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 124/2023 all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Tuttavia, qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo può essere incrementata, ferma restando la predetta soglia, nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:

a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;

b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;

c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 3 prevede che i versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 integra i contenuti del provvedimento di cui al comma 2, prescrivendo l'indicazione del numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2, della tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024 e dell'ammontare complessivo del credito di imposta richiesto. Tali contenuti sono ripartiti per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile. Sotto tale ipotesi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno manifestano entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, indicando l'entità delle risorse finanziarie

disponibili per il finanziamento della misura. Tali iniziative sono definite con provvedimenti delle Amministrazioni di riferimento, mediante l'indicazione delle modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. La RT chiarisce che facendo assegnamento su risorse già disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, alla previsione di cui al presente comma non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Il comma 6 interviene sulla disposizione relativa alla istituzione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, tenuto da ENEA – e delle sue varie componenti – volto a catalogare gli impianti fotovoltaici e le celle ai fini della incentivazione del credito di imposta transizione 5.0. In particolare, la riscrittura della lettera b) chiarisce che sia gli impianti fotovoltaici che le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE. Per la RT, la disposizione ha carattere ordinamentale, trattandosi di una mera precisazione, e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, atteso che l'onere recato al comma 2 è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura finanziaria di cui al comma 2, per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse per 750 milioni di euro di cui al successivo articolo 8, si rinvia alle osservazioni riportate al predetto articolo. In merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024 e all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse e, in particolare, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, per l'utilizzo della prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, andrebbe specificata la quota afferente all'anno 2024 e l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle predette risorse. Inoltre, considerato il diverso impiego

di tali risorse, andrebbe assicurato che nessun impatto differente si realizzi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali.

Per ciò che concerne il comma 5 e la previsione che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al *quantum* delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende concretamente attingere, dal momento che solo in presenza di tali indicazioni si renderebbe possibile una valutazione in merito alla piena sostenibilità della misura agevolativa in parola.

Infine, atteso il carattere ordinamentale del comma 6, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

Il comma 1, modificando l'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986, eleva da 100.000 a 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche, relativamente ai redditi prodotti all'estero che il contribuente è chiamato a versare per ciascun periodo d'imposta nel caso in cui opti per il regime fiscale speciale e forfetario (a prescindere dall'importo dei redditi percepiti).

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data del 10 agosto 2024.

La RT, in coerenza con quanto espresso nella RT alla norma originaria introdotta con la legge di Bilancio per l'anno finanziario 2017 (legge n. 232 del 2016), articolo 1, commi da 152 a 159, che dettavano le modalità di definizione e fruizione del regime speciale per talune categorie di nuovi residenti, pur ritenendo che dalla disposizione in esame potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, non ascrive alla stessa, prudenzialmente, sostanziali effetti, tanto più che la novella si applicherà soltanto ai soggetti che decideranno di trasferire la residenza fiscale in Italia in un periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, rimanendo invariate le entrate derivanti dai soggetti che si sono già trasferiti precedentemente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, come in occasione della disposizione originaria, considerando che non sono ascritti effetti di gettito, e a maggior ragione visto il raddoppio dell'imposta dovuta, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

La norma dispone che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (1° gennaio 2025), possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso quarto comma del predetto articolo 4. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che la disposizione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, considera fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso quarto comma del citato articolo 4. Il comma 15-*quater* dell'articolo 5 del DL n. 146/2021, al fine di rendere l'ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la procedura d'infrazione n. 2008/2010, è intervenuto sull'articolo 10 del DPR n. 633/1972, inserendo i commi quarto, quinto e sesto, al fine di integrare l'elenco delle operazioni esenti da IVA e stabilendo le condizioni necessarie affinché le nuove ipotesi di esenzione siano conformi agli articoli 132, 133 e 134 della Direttiva IVA.

Per la RT, dal punto di vista strettamente finanziario, la norma non produce sostanziali effetti data la sua natura interpretativa volta a chiarire il quadro normativo da applicare alle fattispecie in esame (peraltro la relazione tecnica del DL n. 146/2021 non stimava effetti in relazione all'introduzione della norma di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*).

Inoltre, dal monitoraggio delle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate non si ha evidenza, ad oggi, di attività di controllo in corso, né di contenziosi pendenti sui quali le predette modifiche potrebbero interferire.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021 non erano associati effetti finanziari, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, e nel presupposto che la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

L'articolo reca una misura di sostegno per gli operatori del settore sportivo, disponendo il finanziamento di un credito d'imposta, già adottato in precedenza durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari da loro effettuati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024.

In particolare, il comma 1, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone il credito d'imposta previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 2 stabilisce che l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie debba essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro ed effettuato da leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) e b) (corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), del TUIR relativi al periodo d'imposta 2023, comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. È stabilito che qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

Il comma 3 prevede, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, la ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991.

Il comma 4 disciplina le modalità di concessione del contributo. In particolare, si stabilisce che: il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nei versamenti dei tributi in conto unico, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; si applica, nei limiti di compatibilità, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196 concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche". Sul sito *web* del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

Il comma 5 precisa che le agevolazioni in parola sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107

e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 6 chiarisce la natura della spesa di cui al comma 1 specificando che il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. I pagamenti degli investimenti pubblicitari dovranno essere necessariamente effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il comma 7 dispone che il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.

La RT conferma che la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Ribadisce che la disposizione determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Conferma che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale e maggiori entrate extratributarie:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società e associazioni sportive, effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 15 novembre 2024, di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020	S	K	7,0				7,0				7,0			
1	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021 (contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive)	E	EXT	7,0											
1	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K					-7,0				-7,0			

Al riguardo, sui commi 1-3, si evidenzia che le disposizioni recano un'autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, per il solo 2024, finalizzata al riconoscimento di un credito d'imposta fino al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, destinata alle società sportive professionistiche e alle società e associazioni sportive dilettantistiche, come già previsto dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge fino al 15 novembre 2024.

Per i profili di quantificazione, considerando che trattasi di autorizzazione formulata come tetto massimo e alla luce della modulabilità dell'onere (peraltro espressamente regolata dai commi 2 e 3 dell'articolo in esame), non ci sono particolari osservazioni.

Considerato che trattasi di misura agevolativa il cui riconoscimento è limitato ai soli mesi di agosto-novembre del corrente anno, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi in merito ai criteri e ai metodi utilizzati per la stima della spesa, anche al fine di valutare la congruità dello stanziamento a fronte dei fabbisogni ipotizzabili per gli investimenti posti in essere dalle società sportive nel periodo in esame¹. In tal senso,

¹ In merito all'articolo 81 del decreto-legge n. 104/2020 la relativa RT si limitava a ribadire che la disposizione prevedeva l'istituzione "per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sponsorizzazione, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe di sport a squadre riconosciute dal CONI, nel limite di una spesa (90 milioni di euro nel 2020), che costituiva tetto di spesa per il medesimo anno". Anche la RT relativa al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4/2022 si limitava ad affermare sul finanziamento della misura analoga predisposta per il primo trimestre 2022 (20 milioni di euro) che la stessa era "finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed

riprendendo in parte considerazioni già formulate², andrebbero acquisiti maggiori elementi informativi in merito alla potenziale platea dei beneficiari (operatori nel comparto sportivo) interessati dalla misura, nonché in merito all'ammontare degli investimenti che questi presumibilmente provvederanno ad effettuare nel periodo 15 agosto/15 novembre dell'anno in corso.

Quanto ai profili di copertura, premesso che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73/2021³, in origine finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità residue, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte negli stanziamenti previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2024, fornendo altresì puntuali indicazioni in merito ai capitoli interessati nell'ambito degli interventi di spesa riferibili al Dipartimento dello sport⁴.

Quanto alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto⁵, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁶, andrebbero fornite conferme in merito alle

associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche". Cfr. XVIII Legislatura, A.S. 1925, pagina 139, e A.S. 2505, pagina 40.

² Cfr. XVIII legislatura, Note di lettura n.164, pagina 183, e n. 286, pagina 20.

³ La disposizione richiamata ha previsto l'istituzione, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto, a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non abbiano superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

⁴ Il defianziamento dovrebbe interessare i capitoli nn. 846 (Fondo a sostegno del Movimento sportivo italiano) e 852 (Fondo da destinare a interventi a favore delle società sportive dilettantistiche) della PCM le cui previsioni di spesa di competenza per il 2024 ammontavano, rispettivamente, ad inizio anno, a 12,4 milioni di euro e 4,4 milioni di euro. L'ultimo riparto dei contributi a fondo perduto risale al 2022. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 2024/2026, pagina 301; D.P.C.M. 3 ottobre 2022. <https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/fondo-a-riсторо-di-spesa-sanitarie-e-di-sanificazione/>.

⁵ Si segnala che in relazione al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4/2022, che incrementava, per il 2022, la dotazione delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n.73/2021 per un importo di 20 milioni di euro, gli effetti d'impatto ipotizzati erano integralmente ascritti al medesimo anno 2022, per competenza e cassa, in conto maggiori spese correnti, e, in conto maggiori spese in conto capitale, sull'indebitamento netto del medesimo anno. Cfr. XVIII legislatura, A.S. 2505, ddl di conversione del decreto-legge n.4/2022, pagina 62; Nota di lettura n. 286, pagina 20.

⁶ Capitolo 7593, contrassegnato da una dotazione di sola cassa. Al 13 agosto 2024 nel capitolo erano accantonate risorse pari a 29,9 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione capitolo 7593.

residue disponibilità per il 2024 a valere sul citato stanziamento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali altri interventi di spesa già programmati per il 2024. Andrebbe altresì confermato che il riconoscimento del credito d'imposta, rubricato come intervento di spesa in conto capitale per il solo 2024, non interessa anche l'esercizio 2025, in ragione dei meccanismi di acconto/saldo che caratterizzano di norma il pagamento dei tributi.

Infine, sul comma 7, dal momento che la norma prevede che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, andrebbe fornita conferma dell'effettiva possibilità da parte del citato Dipartimento di poter provvedere a tali compiti avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Sulle altre disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 5 commi 1-3

(Modifiche alla disciplina in materia di IVA - erogazione di corsi di attività sportiva invernale)

Le disposizioni prevedono l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi, e a condizione che tali attività non siano esenti da IVA ai sensi della normativa vigente. Viene inoltre disciplinato il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui al comma 1 rese prima del 10 agosto 2024.

In particolare, il comma 1, aggiungendo un nuovo numero (1-*septies*) alla tabella II-*bis* del Testo unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972), prevede l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento dell'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Affinché sia applicabile l'aliquota agevolata al 5 per cento - possibilità prevista dalla nuova formulazione dell'Allegato III della direttiva IVA, che consente l'applicazione di un'aliquota ridotta non inferiore al 5% per i corsi di attività sportiva o fisica - occorre che la disciplina oggetto di insegnamento sia stata riconosciuta come disciplina sportiva dalle Federazioni di sport invernali affiliate al CONI e che l'insegnamento sia impartito, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali (l'ipotesi più frequente riguarda l'insegnamento dei maestri di sci).

Il comma 2 precisa l'ambito applicativo della disposizione di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le cui norme, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), si applicano dal 1° gennaio 2025. Si prevede poi che l'IVA al 5% nelle ipotesi contemplate al comma 1 si applichi salvo che le prestazioni erogate non rientrino tra quelle esenti ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 3 dispone, infine, che le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289

del 2002. Sono inoltre fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT evidenzia che il comma 1 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, qualora le prestazioni non siano comprese in un regime di "esenzione", ovvero, fin quando applicabile, in un regime di "esclusione" dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati).

In proposito, fa presente che sotto il profilo soggettivo i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Il riferimento agli albi è stato utilizzato per meglio delimitare tale ambito soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, invece, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo *snowboard*, lo slittino, ecc.

Infine, evidenzia che il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.

Poiché, prima dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 dell'articolo 5, comma 15-*quater* e seguenti, del decreto-legge n. 146 del 2021, la quasi totalità delle prestazioni delle scuole di sci (disciplina sportiva principalmente interessata dalla modifica) erano rese in regime di "esenzione", la misura non determina effetti finanziari.

La riduzione dell'aliquota IVA potrebbe essere produttiva di effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento degli sport invernali svolte dai singoli maestri di sci in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfetari, che non prevede adempimenti IVA.

Pertanto, le casistiche interessate sarebbero più teoriche che pratiche, tanto da non avere impatti sul tendenziale delle entrate relative all'IVA.

Sul comma 2, si tratta di una norma di coordinamento con la legislazione vigente (DPR n. 633/1972 art. 4 e L. n. 289/2002 art. 90, comma 1) definendo il trattamento IVA dei corsi di attività sportiva o fisica invernale, erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Per tali ragioni, tenuto conto di quanto evidenziato in relazione al comma 1, non vi si ascrivono effetti finanziarie.

Il comma 3 prevede che saranno considerate fuori campo IVA le prestazioni di cui al comma 1 rese dalle associazioni sportive dilettantistiche nel contesto dei rapporti associativi fino alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 15-*quater*, del DL n.

146/2021. Successivamente rientreranno nel campo di applicazione dell'imposta seppure in regime di esenzione, allo scopo di superare la procedura d'infrazione 2008/2010.

Rileva che trattandosi di una norma di coordinamento con la legislazione vigente, finalizzata a rendere certo l'ambito applicativo della nuova disposizione di cui al comma 1, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, anche tenuto conto che non sono emerse attività di accertamento in corso né, dal monitoraggio delle banche dati relative al contenzioso, la specifica questione risulta codificata tra quelle maggiormente ricorrenti, né, infine, da un controllo a campione, sono state intercettate controversie pendenti in materia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2 inerenti alla modifica del regime di imponibilità ai fini IVA dei corsi per attività sportive invernali, mediante l'aggiornamento della Tabella A, parte II-*bis*, D.P.R. n. 633 del 1973, con l'aggiunta del numero 1-*septies*, in cui si stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5% alle relative prestazioni di servizi, sempreché le medesime non siano già classificabili come esenti da IVA, si evidenzia quanto segue.

Sotto il profilo oggettivo, la RT evidenzia che il riferimento alla forma "organizzata" dell'attività va inteso come formula "residuale" nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro, in tal modo prevedendosi l'imponibilità ad aliquota ridotta, sia per gli individui sia per i soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative. Poiché prima dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, dell'articolo 5, comma 15-*quater* e seguenti, del decreto-legge n.146 del 2021 la quasi totalità delle prestazioni delle scuole di sci (disciplina sportiva principalmente interessata dalla modifica) erano rese in regime di "esenzione", secondo la RT la misura non determinerebbe effetti finanziari, se non limitatamente alle attività di insegnamento degli sport invernali svolte dai singoli maestri di sci in forma "autonoma", ovvero che non siano associati tra di loro, e, in tale ambito, solo per i "pochi soggetti" che non abbiano aderito al regime agevolativo dei forfaitari, per cui non sono previsti adempimenti IVA. Conclude osservando che le casistiche interessate sarebbero "più teoriche che pratiche" e che pertanto che la misura non registrerebbe impatti stimabili sul tendenziale delle entrate.

Ora, richiamando il contenuto del comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità e le relative istruzioni contenute nella Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁷, dal momento che la RT ammette che la riduzione dell'aliquota IVA alle attività

⁷ Al paragrafo 4, lettera h), in merito ai contenuti della RT sono indicati "i dati, parametri e le metodologie utilizzati per valutare gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto ed indicazione dei criteri per la quantificazione e la compensazione di tali effetti", precisandosi che è da considerare come necessario qualsiasi "dato o informazione che si dimostri utile alla

in questione è comunque suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario - sia pure di limitata entità, relativamente ad una circoscritta platea di maestri di sci che praticano le attività di insegnamento in regime di assoluta autonomia professionale - sarebbe utile acquisire elementi di stima, sia pure di massima, in ordine alle minori entrate stimabili per l'erario in tale ipotesi, con l'indicazione di dati concernenti la platea interessata dalla modifica in esame, nonché il loro volume d'affari medio stimabile in ragione annua ai fini IVA⁸.

Sul comma 3, trattandosi di disposizione di coordinamento, non ci sono osservazioni.

Articolo 5 commi 4 e 5 **(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)**

Il comma 4, al fine di sostenere la filiera equina, integra la Tabella A, parte II *-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo che per i cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita, sia prevista l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5%.

Il comma 5 provvede al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, in merito alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5% alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro 18 mesi dalla nascita, afferma che sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) e sono stati estratti i dati relativi all'imponibile delle operazioni al 22%, nonché è stata operata la ripartizione tra operazioni verso consumatori finali e verso le partite IVA del quadro VT della dichiarazione. È stato, inoltre, tenuto conto della ripartizione tra regime IVA normale e regime IVA speciale ed è stato applicato il differenziale di 17 punti percentuali al solo regime speciale.

Da tali elaborazioni è stata stimata una perdita di gettito pari a 0,69 milioni di euro relativa alla parte di contribuenti che applicano il regime IVA speciale; per la parte relativa ai contribuenti che applicano il regime IVA normale, invece, si è tenuto conto delle sole cessioni fatte nei confronti dei consumatori finali (stimata in ragione del

quantificazione degli effetti finanziari". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina 4.

⁸ I maestri di sci e discipline similari invernali in Italia sono complessivamente circa 15.000. Il maestro di sci che svolge autonomamente la professione, e non aderisce al regime forfetario, sino ad oggi applicava l'IVA (al 22%) sulle prestazioni che eroga ai propri clienti. Per le scuole sci questa regola non è sempre valida. Le prestazioni di insegnamento erogate dalle scuole di sci regolarmente autorizzate dalle Provincie o Regioni, sono infatti esenti da IVA in quanto equiparate ad Istituti scolastici (art. 10, punto 20, D.P.R. 633/1972). Cfr. Associazione Maestri di sci italiani (AMSI), <https://www.amsi.it/it/node/1524>.

41,97%) e si è applicato il differenziale di 17 punti percentuali al valore così determinato ottenendo una perdita di gettito pari a 2,39 milioni di euro.

Nel complesso, pertanto, sul comma 4 la RT stima una perdita di gettito annua di 3,08 milioni di euro dal 2025, mentre stima in 1,54 milioni di euro la perdita per l'anno 2024 prevedendo l'entrata in vigore del provvedimento in corso d'anno.

La RT conferma infine che il fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, presenta la necessaria disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				finanziare				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4	Agevolazioni IVA a beneficio della filiera equina, attraverso l'applicazione dell'aliquota al 5% a specifiche operazioni	E	T	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1
5	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1	-1,5	-3,1	-3,1	-3,1

Al riguardo, pur prendendo atto della metodologia e delle fonti utilizzate dalla RT per quantificare la riduzione delle entrate tributarie per effetto dell'agevolazione IVA a beneficio della filiera equina, si osserva che la RT non fornisce i singoli dati e gli elementi in base ai quali è stata effettuata la elaborazione della perdita di gettito ma reca solo la sua quantificazione finale. Sul punto andrebbero forniti maggiori ragguagli.

Articolo 6

(Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)

Il comma 1 consente ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 83 del 2023;

b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Il comma 2 stabilisce che, a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986 (ai sensi del quale dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente), le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

Il comma 3 prevede che l'opzione di cui al comma 1 sia esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Il comma 4 prevede che l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 sia convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Il comma 5 permette che l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sia esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Il comma 6 stabilisce che in caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023 (ai sensi delle quali sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale, i frontalieri e i familiari dei predetti soggetti).

Il comma 7 dispone che i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del TUIR (che ne implicherebbe l'integrale deducibilità dal reddito).

Il comma 8 prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

La RT ricorda che l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato dall'Italia con legge n. 83 del 2023 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023, individua, tra l'altro, i comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra i due Stati.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020, che decorre dal 1° gennaio 2024, rileva l'elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera. L'Accordo previgente sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva invece alcun elenco dei comuni frontalieri, tenuto conto della circostanza che la Svizzera ha applicato le disposizioni dell'Accordo sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze) è allegato (Allegato B) l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto geografico militare che ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni svizzeri. L'allegato 1 alla presente norma elenca pertanto tali comuni.

È inoltre emerso il caso particolare dei lavoratori frontalieri residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio. In particolare, a differenza dei comuni dell'allegato 1, che non risultavano inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, i comuni della provincia di Brescia erano invece precedentemente inclusi, salvo un comune, nell'elenco del cantone dei Grigioni. Analogamente, i comuni della provincia di Sondrio erano precedentemente inclusi, salvo due comuni, nell'elenco del cantone dei Grigioni. L'allegato 2 elenca i comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

La R.III. chiarisce che i redditi percepiti da tali lavoratori, in base all'articolo 3 dell'accordo del 2020, sono assoggettati a tassazione in Svizzera nella misura dell'80% dell'imposta applicata, invece, per intero agli analoghi redditi dei lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dello stesso accordo. Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento fiscale alle due categorie di lavoratori l'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 25% delle imposte applicate in Svizzera sui redditi in questione, corrispondente al risparmio fiscale che la Svizzera riconosce ai lavoratori assoggettati al regime di imposizione concorrente.

Sotto il profilo strettamente finanziario la disposizione in esame non determina effetti negativi in termini di gettito, in quanto nelle stime degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo Accordo e nelle attuali previsioni di bilancio non sono stati scontati effetti in termini di recupero di gettito dalla tassazione sui lavoratori che sono residenti nei suddetti comuni.

In particolare, ai fini della stima degli effetti di recupero IRPEF in sede di valutazione del nuovo Accordo sono stati considerati i flussi dei nuovi frontalieri che si stima saranno assoggettati al nuovo regime di tassazione. I predetti soggetti, viceversa, non sono stati presi in considerazione in quanto considerati vecchi frontalieri, rientranti nel regime transitorio.

Pertanto, nelle attuali previsioni in bilancio relativamente a tali soggetti non è scontato alcun gettito, in quanto il recupero di gettito IRPEF ascritto a seguito del nuovo Accordo non li considerava, né vi sono scontati effettivi versamenti effettuati dai soggetti interessati dall'intervento, in quanto gli stessi hanno sempre agito da frontalieri, versando le imposte solo in Svizzera, e l'eventuale nuova tassazione (tassazione ordinaria con riconoscimento del credito di imposta per le imposte pagate all'estero) riguarderebbe il periodo d'imposta 2024 e successive annualità (dichiarazione da presentare e versamenti da effettuare a decorrere dal 2025).

Ne deriva che la disposizione non determina effetti negativi, considerando anzi il potenziale gettito derivante dall'imposta sostitutiva aggiuntivo rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che in effetti non risultano presenti in bilancio poste riferibili specificamente al gettito dovuto dai frontalieri allo Stato italiano, si osserva che – presupponendo aliquote fiscali sui redditi inferiori in Svizzera rispetto all'Italia – il nuovo meccanismo in esame (con versamento di un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera, con conseguente tassazione a carico del lavoratore frontaliere evidentemente pari a quella di un cittadino svizzero: 80% + 25% dell'80% = 100%) di fatto potrebbe consentire al lavoratore di versare allo Stato italiano un importo inferiore a quello dovuto applicando le aliquote italiane⁹. Pertanto la mancata contabilizzazione di effetti di recupero di gettito come conseguenza della legge di ratifica dell'Accordo sarebbe opportuno fosse espressamente confermata, onde escludere impatti pregiudizievoli sui saldi di finanza pubblica, per quanto di portata comunque contenuta.

Nulla da osservare sul comma 7, che introduce un meccanismo di detrazione meno favorevole della disciplina generale di deducibilità del contributo per il SSN.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI

Articolo 7

(Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)

Il comma 1 differisce al 30 settembre 2024 il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge n. 213 del 2023 (relative all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR, sulle variazioni delle rimanenze), per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.

Il comma 2, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023 (recanti la disciplina relativa alle operazioni contabili e all'imposta di cui al comma 1), per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, consente che l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, sia effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2024 i termini di versamento e di redazione della perizia di stima, relativi alla disciplina della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Il comma 4, modificando l'articolo 1, comma 808, della legge n. 160 del 2019, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per l'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti alla gestione separata che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi

⁹ Il fatto che l'articolo in esame preveda un'opzione fra due regimi fiscali differenziati implica che il contribuente opterà per quello a lui più favorevole e corrispondentemente meno favorevole per l'Erario.

partecipate, limitandosi a coloro che erano già iscritti alla data del 1° gennaio 2020 all'albo degli enti privati abilitati ad effettuare tale attività, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 5 provvede alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT premette che il comma 1 si inserisce nell'ambito della facoltà, consentita dall'articolo 1, commi da 78 a 84, della legge n. 213 del 2023 agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR (come precisato dalla R. III. questo avviene attraverso l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità e valori superiori a quelli effettivi e di iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse di quantità e valori. In particolare, il comma 82 del citato articolo 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che l'imposta sostitutiva dovuta per l'adeguamento delle esistenze iniziali relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 deve essere versata in due rate, di cui la prima entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta, la seconda entro i termini per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto relativa al periodo successivo).

In particolare, prevede il differimento al 30 settembre 2024 del termine di versamento della prima rata, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge n. 213 del 2023, delle imposte dovute ai fini dell'adeguamento suddetto, per i soggetti per i quali tale termine scade entro la data di entrata in vigore del presente decreto (10 agosto u.s.).

Il successivo comma 2 consente, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, di effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

Alle misure non si ascrivono effetti trattandosi di differimenti infrannuali, peraltro relativi ad una misura per la quale non erano stati previsti effetti sul gettito già nella legge di bilancio.

In ordine al comma 3 la RT ricorda che la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha previsto la misura per i terreni e le partecipazioni posseduti al primo gennaio 2024, con una scadenza per il versamento dell'unica rata ovvero della prima di tre rate entro il 30 giugno 2024.

La misura in esame, di fatto, riapre il termine di versamento per coloro che eventualmente non sono riusciti entro il 30 giugno a redigere la perizia e ad effettuare il versamento, dando la possibilità di aderire alla misura entro il 30 novembre 2024.

Dai dati di versamento rilevati a luglio 2024 riferibili alla misura prevista dalla legge di bilancio 2024, si evidenziano maggiori importi rispetto a quanto stimato originariamente. Pertanto, considerando che la proposta normativa estende i termini di versamento dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024, si ipotizza quindi, tenuto conto

degli ultimi dati disponibili relativi proprio al versamento del 30 giugno scorso, un ulteriore incremento pari al 10% dello stesso importo.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari conseguenti alla normativa proposta, secondo le medesime ipotesi della RT originaria:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	103,2	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti II.DD.	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Totale	84,0	7,8	7,8	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2

in milioni di euro

La RT non ascrive effetti finanziari al comma 4, che introduce una proroga attinente a questioni di ordine procedurale. La RT ribadisce infine il contenuto del comma 5.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
3	Proroga, dal 30/06/2024 al 30/11/2024 dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, di cui all'art. 1, c. 52, della L. 213/2023 - imposta sostitutiva	E	T	103,2	27,0	27,0		103,2	27,0	27,0		103,2	27,0	27,0	
3	Proroga, dal 30/06/2024 al 30/11/2024 dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, di cui all'art. 1, c. 52, della L. 213/2023 - II.DD.	E	T	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
5	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C				-19,2				-19,2				-19,2

Al riguardo, per quanto attiene al comma 3, si osserva che la quantificazione riportata presuppone un gettito finora registrato in termini di imposta sostitutiva per il 2024 pari a circa 1.030 milioni di euro, con minori introiti per imposte dirette valutate

conseguentemente in circa 192 milioni di euro annui, a fronte di una stima iniziale pari rispettivamente a quasi 656 e 122 milioni di euro. Su tali valori sarebbe opportuno acquisire un'espressa conferma, con dati di maggior dettaglio, non disponendosi di autonomi elementi di riscontro. Pur a fronte di una sottostima iniziale dell'impatto finanziario della misura, il che suggerisce un suo ampio apprezzamento fra gli operatori economici, andrebbero comunque forniti elementi di valutazione in ordine all'ipotesi di un ulteriore aumento delle adesioni, sia pure abbastanza contenuto. L'evoluzione degli effetti finanziari negli anni successivi riproduce proporzionalmente quella ipotizzata nella RT iniziale, per cui non si hanno ulteriori osservazioni da formulare. Nulla da osservare sui commi 1, 2 e 4, mentre si chiede conferma della disponibilità dal 2027 dei 19,2 milioni di euro previsti come copertura a valere sulle risorse del Fondo ISPE.

CAPO III MISURE DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 8 (Misure in materia di Piano nazionale complementare)

Il comma 1 stabilisce che le risorse di cui comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi riportati in Allegato 3, siano accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. È inoltre stabilito che qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Si prevede che una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo, è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.

Il comma 2 prevede che per le risorse del Piano nazionale complementare diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.

ALLEGATO 3 (articolo 8, comma 1)

DL 59/2021, art. 1, comma	Programma	Capitolo/PG	2024 (importi in euro)
2, lettera A n.1	Servizi digitali e cittadinanza digitale	7484/1 MEF	12.500.000
2, lettera A n.2	Servizi digitali e competenze digitali	7485/1 MEF	34.172.500
2, lettera A n.3	Tecnologie spaziali ed econo- mia satellitare	7486/1 MEF	50.515.000

2, lettera A n.4	Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	7487/1 MEF	8.687.500
2, lettera C n.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus	7248/12 MIT	1.149.836
2-ter, lettera C	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi – Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine)	7603/1 MIT	912.651
2, lettera C n.3	Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	7150/5 MIT	2.873.500
2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Lo-comotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
2, lettera C n.5	Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	7701/4 MIT	117.000.000
2, lettera C n.6	Strade sicure – sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari	7405/1 MIT	11.215.167
2, lettera C n.7	Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali	7258/6 MIT	50.411.551
2, lettera C n.9	Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	7258/8 MIT	598.000
2, lettera C n.11	Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	7258/10 MIT	1.149.297
2, lettera D n.1	Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali	8130/1 MIC	132.227.833
2, lettera E n.1	Salute, ambiente, biodiversità e clima	7122/1 SALUTE	53.458.254
2, lettera E n.3	Ecosistema innovativo della salute	7213/1 SALUTE	14.280.000
2, lettera F n.1	«Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale	7521/1 MIMIT	134.532
2, lettera F n.3	Accordi per l'Innovazione	7483/12 MIMIT	44.000.000
2, lettera G n.1	Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori	7300/18-19 e 7400/ 5-6 GIUSTIZIA	17.600.000
2, lettera H n.1	Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura	7373/1 MASAF	58.810.000
2, lettera I n.1	Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	7450/1 MUR	70.000.000

2, lettera L n.1	Piani urbani integrati	7279/1 INTERNO	20.000.000
			Totale
			756.695.621

La RT segnala che la disposizione prevede, al comma 1, l'accantonamento, per un importo complessivo di 756.695.621 euro dettagliato come all'Allegato 3, di risorse disponibili per l'anno 2024, relative ad alcune autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, oggetto dell'informativa presentata al CIPESS ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2024.

Si prevede, altresì, che entro il 30 settembre 2024 si provveda al disaccantonamento in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione degli interventi per i quali sia dimostrata la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti e la destinazione per le finalità dell'articolo 1 di una quota delle risorse disponibili, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2024.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, avendo in parte contenuto procedurale e tenuto conto che l'eventuale destinazione per le finalità di cui all'articolo 1, opera in relazione a risorse per le quali sia verificata l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il comma 2 prevede che il DPCM previsto dall'articolo 1, comma ,3 del decreto legge 19 del 2024 sia adottato entro il 15 novembre 2024.

La RT conclude assicurando che, avendo natura procedurale, la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si è provveduto a consultare le evidenze contabili riportate dal sistema informatico della Ragioneria in relazione ai capitoli e piani gestionali richiamati in Allegato 3 e tutti i citati capitoli/piani gestionali, alla data del 28 agosto 2024, presentavano gli accantonamenti in conto competenza disposti per effetto della norma in esame in Allegato 3¹⁰.

¹⁰ Si tratta previsioni di spesa per investimenti che, al 9 agosto scorso (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge) recavano le seguenti evidenze per stanziamenti definitivi/impegnato e pagato in conto competenza. Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: per il cap. 7484/1, 50 milioni di euro/37,5 milioni di euro/37,5 milioni di euro; cap. 7485/1, 79,6 milioni di euro/45,7 milioni di euro/45,7/ milioni di euro; cap.7486/1, 202 milioni di euro/151,5 milioni di euro/151,5 milioni di euro; cap. 7487, 34,7 milioni di euro/26 milioni di euro/26 milioni di euro. Quanto ai capitoli riferibili allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: cap. 7248/12, 139 milioni di euro/137,9 milioni di euro/0; cap. 7603/1, 19,7 milioni di euro/18,7 milioni di euro/0; cap. 7150/5, 126,9 milioni di euro/124,3 milioni di euro/0; cap. 7506/1, 55 milioni di euro/0 milioni di euro/0 milioni di euro; cap. 7701/4, 117 milioni di euro/0 milioni di euro/0 milioni di euro; 7405/1, 50 milioni di euro/38,7 milioni di euro/0 milioni di euro; cap. 7258/P.g. 6,8 e 10, recanti previsioni per 200, 41,6 e 50 milioni di euro/149,5, 41 e 48,8 milioni di euro/0 milioni di euro. Quanto al Ministero della cultura: cap.8130/1, 132,2 milioni di euro/0,1 milioni di euro/0 milioni di euro. Per il Ministero della salute: cap. 7122/1, 85,8 milioni di euro/32,4 milioni di euro/12,7; cap. 7213/1, 29,2 milioni di euro/15 milioni di euro/0 milioni di euro. Quanto al Ministero del made in Italy: cap. 7521/1, 162,6 milioni di euro/162,4 milioni di euro/0,5 milioni di euro; cap. 7483/12, 250 milioni di euro/206 milioni di euro/0 milioni di euro. Per il Ministero della giustizia: cap.7300/18-19, 7,4 milioni di euro complessivi/3,9 milioni di euro/0,5 milioni di euro; cap. 7400/5-6, 15,5 milioni complessivi/ 0,6 milioni di euro/0,3 milioni di euro circa.

Per i profili di copertura, si segnala l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'assenza di pregiudizi per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse. Si ricorda a tale proposito che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 19/2024 ha già previsto il definanziamento con DPCM di interventi relativi al PNC in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali. Tuttavia la norma specifica che, al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento.

Articolo 9 commi 1 e 2

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)

Il comma 1, al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, aggiungendo il comma 4-*bis* all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, estende l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 (riferite al 2023-2024 e ai sensi delle quali le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell'articolo 18 – operanti nei settori dell'istruzione e della formazione, comprese quella superiore (anche universitaria) e aziendale, come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – usufruiscono dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento¹¹) anche per l'anno scolastico e accademico 2024-2025.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa al beneficio economico inerente all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro¹²), con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

La RT afferma che la prevista estensione della assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'articolo 4, comma 5, del DPR n. 1124 del 1965 consentirebbe di ammettere all'indennizzo non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-

Quanto al Ministero dell'agricoltura: cap. 7373/1, 58,8 milioni di euro/0 milioni di euro/0 milioni di euro. In merito invece agli stanziamenti riferibili al Ministero dell'Università e Ricerca: cap. 7450/1, 70 milioni di euro/0 milioni di euro/ 0 milioni di euro. Quanto al Ministero dell'interno: cap. 7279/1, 20 milioni di euro/0 milioni di euro/ 0 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione stati di previsione, dimensione stanziamenti/disponibilità di competenza, retrodatati al 9 e 28 agosto 2024.

¹¹ Si tratta specificamente dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al DPR n. 1124 del 1965.

¹² Cfr. il richiamato articolo 13, comma 9, lettera *a*), del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#). Le riduzioni sono operate dal presente comma 2, per coordinamento, anche con riferimento agli importi previsti nell'alinea del medesimo articolo 13, comma 9. Riguardo all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro, cfr. l'articolo 12 del suddetto D.L. n. 48 del 2023.

scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli infortuni occorsi ai docenti e alunni/studenti delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia) in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'articolo 1 del T.U.. Tale copertura si configura come "rischio in aula".

Nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), introdotti con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.

Per le scuole non statali gli oneri assicurativi per il maggior premio legati all'estensione della tutela gravano direttamente sugli istituti scolastici senza oneri sulla finanza pubblica e pertanto non sono presi in considerazione dalla presente RT.

La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.

Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'INAIL, ma rimborsano le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell'infanzia, è costituita da circa 10,1 milioni di persone [1].

Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia (dati arrotondati)

Tipologia di assicurato	Numero medio assicurati
Insegnanti ⁽¹⁾	1.078.600
Alunni e studenti ⁽²⁾	8.186.500
Alunni scuola infanzia	822.000
Totale	10.087.100

(1) Dalla scuola materna all'università

(2) Dalla scuola primaria all'università

Il "rischio in aula" per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario. Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dell’assenza di copertura assicurativa da parte dell’INAIL per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l’anno 2021, riportata al 2022 con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria) e abbattendo l’esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nel primo anno di applicazione, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Dall’entrata in vigore dell’estensione della tutela assicurativa (anno 2023), l’importo delle rendite in pagamento è inizialmente riferito alle sole rate di rendita della prima generazione di inabili e superstiti e poi aumenterà di anno in anno con l’ingresso nel portafoglio delle rendite delle generazioni successive. Si stima che l’aumento annuo di tutte le prestazioni (*una tantum* e rendite) nei primi due anni di applicazione sia mediamente pari a circa 530.000 euro, sia per effetto dell’ingresso delle nuove rendite di ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni.

Per i docenti la proposta prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio *in itinere*, garantendo fondamento normativo all’estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.

La maggiore spesa nel primo anno di applicazione della copertura *in itinere* è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro. Come nel caso della copertura per “rischio in aula”, l’importo è destinato ad incrementarsi di anno in anno, mediamente di circa 550.000 euro (primi due anni di applicazione).

Nel complesso la maggiore spesa per la copertura del “rischio in aula” e del rischio di infortunio *in itinere* è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro. Si stima che tale importo si incrementerà, in media, di circa un milione di euro (primi due anni di applicazione).

Il “rischio in aula” per gli alunni/studenti della scuola statale dalla scuola dell’infanzia all’università

La stima del maggiore onere per il “rischio in aula”, come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione.

Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1° luglio 2022), rivalutato negli anni.

Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all'università, l'esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l'anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.). Per gli alunni della scuola dell'infanzia l'esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l'anno.

Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" degli alunni/studenti dalla scuola d'infanzia all'università, nel primo anno di applicazione, è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.

L'importo è destinato ad incrementarsi in media di anno in anno di circa 2,2 milioni di euro (primi due anni di applicazione), sia per effetto dell'ingresso delle nuove rendite di ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni.

Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative

Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario.

Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni *in itinere* e abbattendo del 10% l'esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).

Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all'università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%. Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia [2] è stato valutato l'onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all'INAIL.

All'onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia, è stato sottratto l'importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno.

Nel caso dei docenti si stima che l'onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all'ampliamento delle coperture, sia pari a circa 4 milioni di euro.

Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, invece l'onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato pari a 12,6 milioni di euro.

Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale.

In conclusione, tenendo conto della copertura assicurativa per “rischio in aula” per alunni/studenti e docenti e della copertura degli infortuni *in itinere* solo per i docenti, l'onere complessivo, comprensivo anche delle coperture attualmente vigenti, è valutato in circa 188,5 milioni di euro (tabella 2). La spesa aggiuntiva a carico della gestione, nel primo anno di applicazione delle nuove coperture, che decorre dal 2023, è stimata in circa 47,7 milioni di euro, come riportato in tabella 2.

Tabella 2 – Oneri vigenti e maggiore spesa per estensione della copertura assicurativa nel primo anno di applicazione distinta per tipologia di assicurato

Importi in milioni di euro

Tipologia di assicurato	Oneri medi annui secondo le coperture assicurative vigenti	Stima della maggiore spesa nel primo anno di applicazione dell'estensione della tutela assicurativa				Totale oneri
		Rischio in aula	Infortuni in itinere	Spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali, ecc.	Totale coperture aggiuntive	
		A	B	C	D	
Docenti ⁽¹⁾	28,76	4,30	6,89	4,01	15,20	43,96
Alunni e studenti ⁽²⁾	112,04	19,94	-	12,56	32,50	144,54
Totale	140,80	24,24	6,89	16,57	47,70	188,50

(1) Livello scolastico: scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, università e AFAM (compresi ricercatori e titolari di contratti o assegni di ricerca)

(2) Livello scolastico: scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, università e AFAM (compresi corsi post laurea)

Lo sviluppo della spesa aggiuntiva, dopo il primo anno di applicazione, è stato effettuato facendo riferimento alla stima della variazione dell'inflazione e delle retribuzioni unitarie dell'industria.

Nel secondo anno di applicazione dell'ampliamento delle coperture assicurative (anno 2024), si stima un onere aggiuntivo per rischio in aula di docenti e alunni/studenti e infortuni *in itinere* solo per i docenti, quantificato in 52,47 milioni di euro.

Tabella 3 – Maggiore spesa annua per l'estensione della tutela assicurativa distinta per tipologia di assicurato e di copertura –

Importi in milioni di euro

Coperture assicurative	Maggiore spesa per l'estensione della tutela assicurativa	
	2023	2024
Docenti	15,20	16,67
Rischio in aula	4,30	4,88
Infortuni in itinere	6,89	7,54
Spese di amministrazione	4,01	4,25
Alunni/studenti (*)	32,50	35,80
Rischio in aula	19,94	22,47
Spese di amministrazione	12,56	13,33
Totale	47,70	52,47

Le valutazioni per anno scolastico e accademico, che inizia il 1° settembre di ciascun anno e finisce ad agosto dell'anno successivo, vengono riportate nella tabella che segue.

Tabella - Maggiore spesa per l'estensione della tutela assicurativa per Anno Scolastico/Accademico (A.S./A.A.) Importi in milioni di euro				
	A.S. 2023/2024		A.S. 2024/2025	
Anni	2023	2024	2024	2025
Oneri	17,3	30,4	17,49	34,98
Totale oneri	47,70		52,47	

Copertura finanziaria

Gli oneri, ai fini della copertura finanziaria dell'estensione della tutela assicurativa per gli anni scolastici e accademici 2023-2024 (che inizia il 1° settembre del 2023 e finisce il 31 agosto 2024) e 2024/2025 (1° settembre 2024 - 31 agosto 2025), al netto delle coperture finanziarie già assicurate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono riportati nella tabella che segue.

Calcolo oneri per l'estensione della tutela assicurativa per anno finanziario - Importi in milioni di euro (Anno scolastico 2024-2025)			
Anni	2023	2024	2025
Oneri estensione tutela	17,30	47,89	34,98
Coperture ex art. 18 dl 48/2023	17,30	-30,4	-5,00
Maggiori oneri	0,00	17,49	29,98

L'importo di 5 milioni di euro, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, valutato a copertura delle prestazioni di lunga durata (rendite dirette o a superstiti) originate da infortuni o malattie professionali avvenuti nel precedente anno scolastico

2023-2024, è più che sufficiente a coprire anche le ulteriori rendite che si costituiranno nell'anno scolastico 2024-2025. Si fa presente, infatti, che nell'anno scolastico o accademico 2023-2024 (rilevazione al 31 maggio 2024), per gli studenti non sono stati registrati infortuni di grado maggiore o uguale al 16% e quindi non è stata costituita alcuna rendita diretta, per gli insegnanti sono stati definiti in rendita diretta 23 infortuni e in rendita a superstiti 7 casi con esito mortale, per un onere complessivo in valore capitale pari a circa 6,3 milioni di euro e un onere finanziario annuo (inteso come erogazione in ratei di rendita) pari a circa 300.000 euro.

Pertanto, la copertura dei 5 milioni di euro, prevista a decorrere dall'anno 2025 dall'articolo 18, è sufficiente a coprire anche i maggiori oneri delle predette prestazioni di lunga durata derivanti dall'estensione della tutela assicurativa all'anno scolastico 2024-2025, comprensive delle spese di gestione.

Alla copertura degli oneri (netti) derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge n. 48 del 2023, che presenta le necessarie disponibilità. Tale riduzione si rende infatti possibile nella dimensione indicata sulla base degli elementi di monitoraggio e le conseguenti valutazioni prospettiche disponibili, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici.

Infine, si fa presente che gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'INAIL, ma rimborsano le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione. Le somme stanziare nello stato di previsione dei ministeri competenti per l'erogazione dei rimborsi all'INAIL in relazione agli infortuni liquidati, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, tenuto conto che l'erogazione delle stesse avviene solo successivamente alla presentazione dei rendiconti da parte dell'INAIL.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025	S	C	17,5	30,0			17,5	30,0			17,5	30,0		
2	Riduzione delle risorse destinate al beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	-17,5	-30,0			-17,5	-30,0			-17,5	-30,0		

Al riguardo, si ricorda in premessa, anche al fine di chiarire alcune affermazioni della RT che altrimenti potrebbero apparire prive di supporto, che, in relazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, la [circolare](#) dell'INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 (emanata previo parere dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ha indicato, tra l'altro, che:

- l'applicazione transitoria in oggetto concerne anche le scuole non paritarie;
- per i lavoratori interessati dall'estensione transitoria in esame, la tutela assicurativa concerne anche gli infortuni *in itinere* (mentre tale tutela non si applica ad alunni e studenti);
- per i dipendenti, interessati dall'estensione transitoria, di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, non è riconosciuta l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, in conformità al criterio giuridico di applicazione della tutela assicurativa INAIL per i dipendenti statali (per i quali il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione di un trattamento economico);
- la medesima indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata agli alunni e studenti (salvo i casi di studenti lavoratori), in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato¹³.

Per quanto riguarda la quantificazione, si evidenzia che essa riproduce quasi esattamente, sia nell'impostazione che nei dati, quella relativa all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, per poi procedere in un secondo momento ad una rivalutazione degli importi ottenuti, senza variazioni nelle platee coinvolte. Sotto quest'ultimo profilo un aggiornamento dei dati sarebbe stato necessario, non potendosi ritenere che il numero di insegnanti e alunni e studenti sia identico ogni anno, anche se è da presumere una diminuzione della platea di alunni e studenti a causa della tendenza alla diminuzione delle nascite¹⁴.

¹³ Cfr., in senso conforme, la suddetta relazione tecnica.

¹⁴ Ad esempio, i nati nel 2021 che si dovrebbero aggiungere nel 2024 alla platea degli alunni della scuola dell'infanzia sono stati solo 400 mila, mentre i nati nel 2001 che potrebbero terminare l'università nel 2024 e uscire dalla platea assicurata erano 535 mila circa. Fonte dati: Istat.

In merito alla correttezza delle stime, va da subito evidenziato che la RT fornisce una rilevazione al 31 maggio 2024 degli infortuni che hanno originato rendite da cui emerge una spesa notevolmente inferiore rispetto alle precedenti stime. Infatti a fronte di 5 milioni di euro annui previsti, la spesa effettiva secondo la rilevazione citata sarebbe di soli 0,3 milioni annui.

Tuttavia, nonostante tale notevole scarto tra le previsioni e i dati effettivi, pur non definitivi, la RT utilizza gli stessi dati forniti in occasione del DL 48/2023, con incrementi per effetto di nuovi ingressi nelle rendite e per la rivalutazione annua delle prestazioni, salvo poi effettuare una correzione in sede di copertura, su cui si tornerà. In tal modo però si rischia di continuare a utilizzare stime che si sono rivelate non attendibili, per cui sarebbe stato più corretto e trasparente rivedere le stime di spesa.

Inoltre, si rappresenta che la stessa RT in realtà fornisce dati molto analitici, con rilevazione al 31 maggio 2024, soltanto in riferimento alle prestazioni sotto forma di rendita senza indicazioni sulle prestazioni temporanee. L'elevata differenza tra il dato di preconsuntivo rispetto alle stime delle prestazioni per rendite, evidenzia la necessità di acquisire dati anche sugli infortuni che non hanno originato rendite. Pur potendosi ipotizzare che le prestazioni temporanee siano in misura significativa ancora in fase di istruttoria, l'indicazione delle richieste pervenute costituirebbe comunque un utile elemento di riscontro, congiuntamente all'indicazione del valore medio delle prestazioni sotto forma di capitale finora erogate.

Al fine di verificare la congruità dell'onere a regime, andrebbero poi fornite conferme in ordine alla stima di un 15% di spesa per prestazioni che sarebbe connesso a rendite che era indicato nella RT al decreto-legge 48/2023.

Per quanto riguarda le retribuzioni, si ricorda che nella Nota depositata presso la 5^a Commissione del Senato durante l'esame in prima lettura del citato decreto-legge n. 48 del 2023 (AS 685),¹⁵ il Governo illustrava i motivi per cui per gli insegnanti la retribuzione annua ipotizzata fosse pari a 24.548 euro, valore più basso della media del comparto che si attestava già nel 2022 sui 30.000 euro annui secondo i dati del Conto annuale della RGS. La presente RT afferma che per il calcolo della spesa aggiuntiva si è tenuto conto della stima della variazione delle retribuzioni unitarie dell'industria, senza però fornire il dato aggiornato. Anche su tale dato sarebbe opportuno un aggiornamento, ricordando che con la legge di bilancio 2024 è stato previsto un aumento del 5,78% delle retribuzioni statali.

In generale, sia la presente RT sia la Nota integrativa citata recano in modo analitico soltanto la metodologia di calcolo, che appare corretta, senza fornire però tutti gli elementi di calcolo, permanendo in particolare l'assenza di indicazioni numeriche sul numero di eventi che sono stati considerati e sul valore unitario medio dei trattamenti, per cui non è possibile un riscontro puntuale della quantificazione, anche se l'ordine di grandezza degli oneri appare plausibile.

¹⁵ V. anche Nota di lettura del Servizio bilancio della Camera dei deputati NL 78 all'AC 1238, pagine 70-72.

Inoltre, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno *ex ante*, sul bilancio dell'INAIL), si ribadisce che i premi versati risulteranno *ope legis* deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con conseguenti riflessi negativi sul corrispondente gettito fiscale.

Per quanto riguarda la copertura, oltre a quella formalmente disposta dal comma 2, rileva quanto affermato dalla RT circa l'utilizzo dei 5 milioni di euro già previsto a decorrere dal 2025 per la copertura delle rendite a regime dall'articolo 18 del DL 48/2023 atteso che il loro livello annuale è indicato come notevolmente inferiore alle previsioni. L'utilizzo di tali risorse tuttavia sembra non considerare i 0,3 milioni annui di oneri già maturati al 31 maggio 2024 (eventualmente da rivedere leggermente al rialzo per la fine dell'anno scolastico e universitario), per cui sarebbero disponibili circa 4,7 milioni. Anche se, come già osservato, alla luce della rilevazione effettuata al 31 maggio 2024, la spesa effettiva potrebbe essere inferiore agli oneri riportati nella tabella 3 della RT, un chiarimento sarebbe opportuno.

Infine, in relazione alla copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al beneficio economico per il SFL di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, pari a circa 17,5 milioni per il 2024 e a circa 30 milioni per il 2025, si ricorda che tale autorizzazione è pari a circa 1.286 milioni di euro per il 2024 e a 1.195,1 milioni di euro per il 2025. Considerando che i dati riportati dall'INPS nell'unico monitoraggio finora effettuato (al 30 giugno 2024)¹⁶ attestano la concessione del beneficio a 96.161 persone per l'intero periodo dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024, a fronte di una stima nella RT relativa al decreto-legge n. 48 del 2023 (sulla cui base sono state evidentemente stanziare le risorse suddette) che indicava in 175.000 i beneficiari nel 2023, 322.000 nel 2024 e 284.000 nel 2025, appare chiaro che una riduzione delle risorse pari al massimo a poco più del 2,5% (nel 2025) sia del tutto sostenibile, come infatti asserito dalla RT.

Articolo 9, commi 3 e 4

(Risorse per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e Risorse per la riduzione del divario digitale e per il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale)

Il comma 3 stabilisce che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica, rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e che a tal fine esse siano conservate nel conto residui (in particolare, la disposizione aggiorna l'articolo 20 del decreto legislativo n. 66 del 2017, mediante l'inserimento, dopo il comma 4, del comma 4-*bis*).

Il comma 4 destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziare nella legge di bilancio 2021, al comma 624, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine di ridurre il fenomeno del divario

¹⁶ V. https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/dati-analisi-bilanci/osservatori-statistici/osservatorio-adi-sfl/Report_ADI_SFL_2024_07_d.pdf

digitale e di consentire il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale. A tal fine, novella l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), mediante la sostituzione integrale del comma 623. Si prevede che, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, siano individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente.

La RT evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, con riferimento al comma 3, rappresenta che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 ha previsto la costituzione di Gruppi per l'Inclusione Territoriale, denominati GIT, per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, che supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 66/2017 il GIT è composto da personale docente.

Rileva che i componenti dei GIT sono nominati con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e sono coordinati da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che li presiede. Per le funzioni svolte dai componenti dei GIT, ovvero dai docenti esperti appositamente individuati, il decreto legislativo in parola ha previsto un compenso di natura accessoria. Agli oneri relativi al personale docente impegnato nei GIT, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del predetto D. Lgs. n. 66/2017 disponendo che i componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche.

Segnala che ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale, nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

La disposizione normativa, tenuto conto della mancata sottoscrizione dei contratti integrativi nazionali (anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24), prevede che le risorse finanziarie afferenti agli stanziamenti di bilancio degli esercizi finanziari 2022 e 2023, sono conservate in lettera F) sul capitolo 1282, piano gestionale 2, confluiscono nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

La finalità della norma è svincolarle dall'originario vincolo di destinazione per essere utilizzate per differenti finalità, per un migliore impiego delle risorse, secondo le necessità registrate dalle istituzioni scolastiche per dare copertura ai numerosi istituti contrattuali/compensi/indennità gravanti sul Fondo del miglioramento dell'offerta formativa (MOF).

Rileva che la disposizione è necessaria e urgente posto che l'utilizzo di dette risorse è indispensabile per poter avviare la contrattazione integrativa per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Sottolinea che la disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infatti, la proposta si limita a modificare il vincolo originario previsto per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Le risorse sono, dunque, presenti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Sul comma 4, evidenzia che interviene sulla legge di bilancio del 2021, sostituendo il comma 623, al fine di destinare la dotazione di 20 milioni di euro per ridurre il fenomeno del divario digitale e rafforzare l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Infatti, la dotazione, inizialmente finalizzata a ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la didattica digitale integrata nel periodo pandemico, non è stata impiegata per tale finalità, in quanto sono stati adottati ulteriori decreti che hanno soddisfatto integralmente tale esigenza.

Pertanto, si intende destinare tali risorse per continuare a ridurre il fenomeno del divario digitale e accompagnare la sperimentazione relativa all'istituzione della filiera tecnologico-professionale, di cui al D.M. 7 dicembre 2023, n. 240, attesa anche la prossima approvazione in via definitiva del disegno di legge di istituzione della stessa. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, allo stato, i 20 milioni sono stanziati cassa e competenza a seguito di accodamento nel 2022 sul capitolo 8107, p.g. 3, "Spese per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti".

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 3, va segnalata la deroga ai principi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità, laddove è previsto che di norma gli stanziamenti di bilancio di parte corrente che non risultino impegnati al termine dell'esercizio finanziario debbano concorrere alla formazione di "economie" di bilancio e che anche i residui "passivi" riferibili a tale gamma di spese che non siano pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa debbano anch'essi concorrere alla formazione di economie di bilancio¹⁷. Si segnala comunque che il comma 1 dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità dispone che il mantenimento in bilancio di risorse di parte corrente non impegnate al termine dell'esercizio può essere comunque disposto con norma di legge.

¹⁷ Salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. Solo in tal caso la norma vigente prevede che le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.

In relazione all'assenza di effetti riportati sui saldi, andrebbe valutato se tale deroga debba comunque accompagnarsi all'indicazione di una idonea copertura finanziaria in termini di fabbisogno e di indebitamento essendo come noto i saldi tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente¹⁸.

Sul piano contabile, va inoltre evidenziato che la gamma dei residui cd. di Lettera F)¹⁹, ovvero di "stanziamento" o impropri, dovrebbe a rigore interessare i soli stanziamenti di spesa in conto capitale.

Sul comma 4, dal momento che la disposizione sostituisce il comma 623 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, ridestinando la dotazione di 20 milioni di euro già prevista per il 2021 - e inizialmente finalizzata a ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la didattica digitale integrata nel periodo pandemico, che ad oggi non è stata impiegata per tale finalità - al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e rafforzare l'istituzione della filiera tecnologico-professionale, va evidenziato che il relativo capitolo/PG richiamato dalla RT reca una disponibilità di competenza per il 2024, alla data di entrata in vigore del decreto, di importo pari a quella indicata dalla RT²⁰.

Sul punto, pur prendendo atto di quanto assicurato dalla RT relativamente al fatto che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, allo stato, i 20 milioni sono stanziati cassa e competenza a seguito di "accodamento" nel 2022 sul capitolo 8107, p.g. 3, andrebbe tuttavia confermato che la reiscrizione dell'ammontare nella dotazione del 2024 del capitolo/piano gestionale interessato dello stato di previsione del MIM, relativamente alla dotazione prevista in origine per il solo 2021, sia disposta secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 34-*bis* e dal comma 2, lettera b), dell'articolo 30 della legge di contabilità, relativamente al mantenimento e rinnovo in bilancio degli stanziamenti in conto capitale e dei relativi residui passivi²¹.

Articolo 10 commi da 1 a 12

(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

Il comma 1 prevede che all'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P), dopo il comma 5 sia inserito il comma 5-*bis* in cui si prevede che alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 26, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in

¹⁸ Articolo 21, commi 1-*bis* e 1-*sexies* della legge n. 196/2009.

¹⁹ Art. 34-*bis*, comma 3 della legge n. 196/2009 e comma 2, articolo 275 del R.C.G.S. di cui al R.D. 827/1924.

²⁰ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/R.G.S.*, interrogazione al 10 agosto 2024 del capitolo 8107 dello stato di previsione del MIM.

²¹ A tale proposito, si osserva che dalla consultazione dello stato di previsione del MIM iscritto nel rendiconto generale dello Stato 2023 emerge che il capitolo 8107 (relativamente però alla dimensione riferibile a tutti i piani gestionali) è stato oggetto di n. 2 variazioni con decreto e registrazione a consuntivo di economie di spesa per 2,4 milioni di euro e perenti ai fini amministrativi, residui per 2,3 milioni di euro. Cfr. A.S. 1200, Rendiconto generale dello Stato per il 2023, Parte I, Volume IX, Allegato tecnico per Capitoli "*Istruzione e Merito*", pagine 222, 415 e 665.

virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

Il comma 2, alle lettere a) e b), modifica l'articolo 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*) della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Alla lettera a), la disposizione abroga il comma 2-*quater* il quale prevedeva l'obbligo per le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche ad imprese concorrenti in mercati diversi, in condizioni equivalenti rispetto alle proprie società partecipate o controllate che operano in tali mercati. La lettera b), per ragioni di mero coordinamento, elimina il riferimento al comma 2-*quater* (perché appunto soppresso) dal comma 2-*quinqüies*, relativo ai poteri esercitabili dall'AGCM.

I commi 3-12 sono volti a disciplinare gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui al *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede la elaborazione degli schemi di bilancio per competenza economica (c.d. *accrual*), con riferimento all'esercizio 2025.

In particolare, il comma 3 stabilisce che sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: *a*) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali; *b*) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca; *c*) le regioni e le province autonome; *d*) le province e le città metropolitane; *e*) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024; *f*) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale; *g*) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici; *h*) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali; *i*) le autorità di sistema portuale; *l*) gli enti nazionali di previdenza e assistenza; *m*) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da *a*) a *l*) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Il comma 4 dispone che siano esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera *m*), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Il comma 5 prevede che con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito *web* della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

Il comma 7 afferma che nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di

cui al medesima *milestone* e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

Il comma 8 prevede che sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla *milestone* M1C1- 108.

Il comma 9 stabilisce che nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1- 108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima *milestone*.

Il comma 10 dispone che al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del *target* M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito *web* della Ragioneria generale dello Stato, di cui al comma 5.

Il comma 11 prevede che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 reca la clausola di neutralità, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione introduce il comma *5-bis* all'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di fornire un'interpretazione autentica di situazioni gestionali connesse all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, in sostanziale continuità dal momento iniziale preso a riferimento dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce la soppressione del comma *2-quater* dell'articolo 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non produce effetti finanziari.

I commi 3, 4 e 5, recano l'indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui al *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 quelle escluse dall'ambito applicativo della norma e la procedura di definizione dell'elenco delle amministrazioni soggette alla fase pilota; si tratta di disposizioni di natura ordinamentale e non producono effetti finanziari.

I commi 6 e 7 stabiliscono che le amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma predispongano gli schemi di bilancio in osservanza dei principi

e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui al milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR e che nell'ambito della fase pilota, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 siano prodotti a soli fini di sperimentazione; pertanto, non assumono valore giuridico e sono aggiuntivi e non sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti; ai commi in esame non si ascrivono effetti finanziari.

I commi 8, 9 e 10 prevedono che le amministrazioni individuano le misure di carattere informatico per il recepimento della riforma e riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui al *milestone* M1C1-108 e sono tenute a assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile, infine, al comma 11, si rinvia all'adozione ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile; ai commi in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Il comma 12 chiarisce che per gli adempimenti recati ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sui commi 1 e 2, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Sui commi 3-11, dal momento che per l'attuazione delle relative disposizioni il comma 12 stabilisce che le Amministrazioni interessate debbano provvedere avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente, si ricorda che la mera apposizione di clausole di salvaguardia non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri se non alla luce della puntuale illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come peraltro espressamente stabilito del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità. A tale proposito, si evidenziano in particolare le disposizioni di cui ai commi 8-10 secondo cui le Amministrazioni pubbliche devono procedere all'adozione delle idonee misure di carattere informatico per il recepimento della riforma del sistema di rilevazione e a riclassificare le voci dei propri piani dei conti, secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui al *milestone* M1C1-108, assicurando la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile²².

²² La relazione illustrativa evidenzia che questi sono volti a disciplinare gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui al *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede la elaborazione degli schemi di bilancio *accrual*, con riferimento all'esercizio 2025. La finalità della Riforma 1.15 del PNRR è quella di implementare un sistema di contabilità basato sul principio *accrual* unico per il settore pubblico, in attuazione della Direttiva n. 85/2011 del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla Direttiva EU 1265/2024, e in linea con il percorso delineato a livello internazionale

Articolo 10 comma 13

(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

Il comma 13, in considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non prevede l'applicazione alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:

- a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali);
- b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (autovetture);
- c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (autovetture, buoni pasto);
- d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (autovetture, autovetture di servizio).

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in quanto la società è stata inclusa nell'Elenco ISTAT di cui all'art. 1, co. 2 della legge n. 196 del 2009 a far data dal 2023, pertanto, gli effetti derivanti dall'inclusione non sono stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur osservando che ad alcune disposizioni di contenimento della spesa che la presente norma non applica alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. erano stati associati effetti di risparmio, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la RT

(IPSAS Board) ed europeo (EC EUROSTAT) per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS). Tale finalità si realizza attraverso le tappe (traguardi e obiettivi), come modificate con le Decisioni del Consiglio della UE n. 1651/23 del 5 dicembre 2023 e n. 9399/24 del 7 maggio 2024. In particolare, il *Milestone M1C1-108* - prevede, entro il secondo trimestre 2024, il completamento e l'approvazione di: un quadro concettuale di riferimento; un unico set di standard contabili, denominati ITAS (*Italian public sector Accounting Standards*) basati sul principio *accrual* e ispirati agli IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) e agli elaborandi EPAS (*European Public Sector Accounting Standards*), in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro Eurostat impegnato nella definizione degli EPAS; un Piano dei Conti Multidimensionale. Il *Target M1C1-117* prevede la conclusione, entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile *accrual* per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che coprono almeno il 90% della spesa pubblica primaria. Il "*Milestone M1C1-118*" dispone che, entro il secondo trimestre 2026: siano predisposti, in via sperimentale (*pilot*) schemi di bilancio *accrual* coerenti con i principi e le regole contabili del nuovo sistema, riferiti all'esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprono almeno il 90% della spesa pubblica primaria sia adottato un atto legislativo che disciplini l'introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza economica, a partire dal 2027, accompagnato da un piano formativo e dalla predisposizione dei manuali operativi.

espressamente chiarisce che gli effetti derivanti dall'inclusione della società nell'elenco ISTAT a far data dal 2023 non sono stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 11 commi da 1 a 3

(Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)

Il comma 1 destina al Fondo per le emergenze nazionali le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19 (dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti), per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Lo stesso comma precisa che tale incremento di risorse del Fondo in questione è destinato alle finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (stato di emergenza nazionale) e 29 (interventi internazionali) del Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018).

Il comma 2 dispone l'incremento di ulteriori 50 milioni di euro, per l'anno 2024, della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. La copertura dei relativi oneri è disciplinata dal successivo comma 5.

Il comma 3 prevede che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.) è incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

La RT evidenzia sul comma 1 che la norma dispone l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice di protezione civile nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (nuove dichiarazioni di stato di emergenza *ex* comma 1 e delibere di ulteriore stanziamento *ex* comma 2 del medesimo articolo) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per intervento all'estero) del decreto legislativo n. 1/2018.

Evidenzia, in proposito, che le disponibilità del fondo per l'anno 2024 infatti – tenendo conto, tra l'altro, dei numerosi eventi verificatisi nel corso dell'esercizio corrente e dei potenziali eventi futuri, anche in considerazione del trend incrementale registratosi negli ultimi anni in ragione dei cambiamenti climatici – sono ormai prossime ad esaurirsi.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una nuova finalizzazione di risorse già disponibili a sensi della legislazione vigente, allo stato specificamente dedicate alle gestioni emergenziali Covid-19 per cui si sono registrate economie in corso di gestione che consentono, pertanto, di liberare dal vincolo di finalizzazione originaria, risorse per complessivi 150 milioni di euro, senza determinare criticità in sede di chiusura del quadro finanziario generale dell'emergenza in questione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti ed in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, c.1 del D.Lgs. 1/2018	S	K	50,0				50,0				50,0			
3	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	23,0	7,8	7,8		23,0	7,8	7,8		23,0	7,8	7,8	

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, considerato che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa e che gli oneri ad essa sottesi appaiono pienamente rimodulabili, non ci sono osservazioni. Sarebbero comunque utili elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa aggiuntivi stimati per l'anno in corso, distintamente per le finalità stabilite ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, anche alla luce di dati di spesa registrati nei passati esercizi²³.

Venendo alla compensazione del nuovo onere, dal momento che a tal fine si provvede mediante la rifinalizzazione di risorse che erano destinate alla gestione degli interventi approvati per l'emergenza COVID, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, prendendo atto che si tratta di risorse su cui si sono registrate economie, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito agli stanziamenti interessati dalla riduzione.

Sul comma 2, trattandosi di incremento della dotazione di spesa del Fondo per le emergenze nazionali (F.E.N.) che si configura come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

In termini analoghi sul comma 3, che incrementa la dotazione del F.I.S.P.E. per il 2024 e per le annualità del biennio 2025 e 2026, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, relativamente all'adeguamento della dotazione del F.E.N. per il 2024 previsto dal comma 2, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti attesi, trattandosi di maggiori spese in conto capitale che di norma sono articolate in più annualità a ragione delle norme procedurali previste dall'ordinamento vigente per il perfezionamento degli impegni di spesa.

²³ Il comma 2 dell'articolo 44 del D-lgs. n. 1/2018 prevede infatti che nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, siano evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Con riferimento all'anno 2023, il conto consuntivo della Presidenza del Consiglio si limita a segnalare che su 1.675 milioni gestiti dal Dipartimento, 647 milioni sono stati spesi per fondi «finalizzati»; 404,8 milioni per interventi a carico del Fondo per le emergenze nazionali (29,54%) e 450,7 milioni di euro per interventi emergenziali (il 26,9%). Cfr. IPSZ, Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 27/2024, pagina 349.

Articolo 11, commi 4 e 5

(Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)

Il comma 4 assegna nell'anno 2024 un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, c.1 del D.Lgs. 1/2018	S	K	50,0				50,0				50,0			
3	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	23,0	7,8	7,8		23,0	7,8	7,8		23,0	7,8	7,8	
4	Contributo una tantum alla Fondazione Santa Lucia IRCCS	S	C	11,0				11,0				11,0			

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)

Il comma 1 dispone, al primo periodo, che, per l'anno 2024, le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pari a 50 milioni di euro), siano destinate all'integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Il secondo periodo, dispone invece che le università statali concorrano al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca e alla valorizzazione del contributo (del sistema universitario alla competitività) del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-26, adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 773 del 10 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 15 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato*) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. In particolare:

- **la lettera a)** modifica il comma 1-bis del citato articolo 15, in materia di procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitati. Con la modifica, si dispone che, fermo restando il 31 dicembre 2025 quale termine per

l'emissione del bando delle citate procedure assunzionali, le stesse dovranno concludersi, con la presa di servizio del personale assunto entro il 31 dicembre del 2026;

- la lettera b) reca modificazioni al comma 1-*quinquies*, primo periodo, del citato articolo 15, recante disposizioni in materia di finanziamento degli oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università. In primo luogo, si chiarisce che i termini allo scadere dei quali sarà possibile utilizzare le risorse assegnate con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022, e n. 795 del 26 giugno 2023, e non utilizzate, non sono quelli "indicati dai medesimi provvedimenti", e cioè rispettivamente il 31 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2025, ma sono, rispettivamente, il 31 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027. In secondo luogo, tramite una ulteriore modifica, si prevede che le risorse in parola siano utilizzabili non, come diceva il testo previgente, "a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo" ma "a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente".

La RT rileva che la disposizione al comma 1 mira a svincolare per l'anno 2024 le risorse del fondo per la ricerca e competitività che ora sono destinati dall'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alla promozione di "attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese".

La relazione illustrativa aggiunge che l'importo di 50 milioni di euro è destinato alla presentazione e valutazione dei progetti della programmazione triennale del decreto ministeriale n. 773 del 2024 relativi alle linee B (Promuovere le reti della ricerca e valorizzare la competitività del Paese) ed E (Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità). Alla valutazione di tali progetti B ed E resteranno destinati 100 milioni del biennio 2025-2026, invece che gli attuali 150 milioni di euro.

La RT sul comma 2 rileva che la lettera a) prevede il termine del 31 dicembre 2026 per la presa di servizio dei professori di seconda fascia che saranno reclutati attraverso le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato con ASN, mentre l'attuale formulazione del comma 1-*bis* del predetto articolo 15 del DL n. 71/2024, fissa un termine per la sola adozione dei bandi; la lettera b) consente di utilizzare le risorse dei piani straordinari di cui all'articolo 15 del citato decreto-legge, con termini più ampi e prestabiliti, ossia entro rispettivamente il 31 dicembre 2026 (invece che il 31 ottobre 2024) per il personale docente e non docente reclutato con le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 445/2022 (300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023) e il 31 dicembre 2027 (invece che il 31 ottobre 2025) per il personale docente e non docente reclutato con le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 795/2023 (340 milioni di euro a decorrere dal 2024).

In entrambi i casi la platea dei soggetti destinatari resta immutata e predefinita entro il limite delle risorse finanziarie già stanziata dall'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Viene tuttavia stabilito un termine certo e adeguato in relazione al quale può essere dispiegato il piano straordinario di reclutamento, tenuto conto delle conseguenze stabilite dalla norma stessa, in caso di mancato reclutamento.

Le disposizioni pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa, non ci sono particolari osservazioni.

Non ci sono altresì osservazioni sul comma 2, considerato che sia per la modifica prevista dalla lettera a) che per quella indicata alla lettera b), estendendosi le previste facoltà assunzionali anche al personale non docente, rimane fermo il limite delle risorse finanziarie stanziato dall'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 13

(Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)

Il comma 1 reca una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 68/2012.

Il comma 2 stabilisce che possano accedere al contributo di cui al comma 1 esclusivamente gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del DM 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

Il comma 3 dispone in relazione alla compensazione dei relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

La RT evidenzia che la disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, da destinare ai collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati, di cui al D.Lgs. 68/2012	S	C	1,0				1,0				1,0			
3	Riduzione Tabella A - MUR	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, posto che la disposizione si limita alla previsione di un'autorizzazione di spesa in favore dei collegi del merito di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 68/2012, da intendersi come tetto massimo per il 2024, nulla da osservare.

Sul comma 2, in cui si prevede una procedura di verifica dei requisiti stabiliti per gli enti posta a carico del Ministero dell'università e della ricerca, ai fini dell'accesso al finanziamento di cui al comma 1, andrebbe confermato che tale procedura possa essere posta in essere dal medesimo Ministero avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di copertura del comma 3, dal momento che al relativo onere si provvede a carico degli stanziamenti previsti in bilancio per i fondi speciali di parte corrente, destinati al Ministero dell'università e della ricerca, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità libere da impegni a valere sugli stessi alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 14

(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

Il comma 1 istituisce il Comitato nazionale «Neapolis 2500», al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli. Ai sensi del medesimo comma 1, sarà un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, a procedere alla nomina del Comitato e a determinarne i compiti e le modalità di funzionamento e di scioglimento. Si prevede che ai componenti del Comitato non sia corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e che essi abbiano diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico di un contributo pari a 1 milione di euro, per l'anno 2024, cui possono aggiungersi ulteriori contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Il comma 2 stanza, a favore del comune di Gorizia, un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025.

Il comma 3 dispone che le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possano esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 4 reca una modifica all'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volta a prevedere che le risorse del Fondo di garanzia istituito dalla norma novellata presso l'Istituto per il credito sportivo, possano essere concesse anche per l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi internazionali che si svolgeranno successivamente al 30 giugno 2026. In particolare, il Fondo di

cui al citato comma 12 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, è stato istituito a garanzia dei seguenti finanziamenti: quelli relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive; quelli concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali "in svolgimento entro il 30 giugno 2026". Tali ultime parole sono soppresse dall'intervento normativo in esame.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, pari ad un totale di 4 milioni di euro per il 2024. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La RT sui commi 1-2 si limita a ribadire i contenuti.

In relazione al comma 3, afferma che allo stesso non si ascrivono effetti finanziari.

La **relazione illustrativa** aggiunge che il comma 3 ha il fine di agevolare la gestione contabile delle risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle Direzioni regionali Musei divenute Uffici dotati di autonomia speciale, assicurando la continuità dell'operatività delle contabilità ordinarie a esse intestate, seppur temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024. Le suddette risorse sono legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale. Infatti, con il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura (DPCM 57/2024), le Direzioni regionali Musei (ridenominate Direzioni regionali Musei nazionali) Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Basilicata e la Direzione Musei statali della città di Roma, attualmente uffici di livello dirigenziale non generale periferici della Direzione generale Musei, vengono unite a musei già dotati di autonomia speciale. Le Direzioni regionali Musei della Calabria, della Campania, del Lazio, della Lombardia, della Toscana, del Veneto e della Sardegna, attualmente uffici di livello dirigenziale non generale periferici della Direzione generale Musei, sono trasformate in istituti dotati di autonomia speciale con la nuova denominazione di Direzioni regionali Musei nazionali. Specifica che si tratta di norma analoga a quanto disposto all'articolo 7, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 e che essa è stata richiesta da RGS a seguito della mini riorganizzazione attuata con DPCM 17 ottobre 2023, n. 167 che aveva già conferito l'autonomia speciale ad alcune Direzioni regionali Musei accorpandole ad istituti già dotati di autonomia speciale.

La RT, in merito al comma 4, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari. Nulla aggiunge al contenuto del comma 5.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Contributo per l'istituzione del Comitato nazionale "Neapolis 2500"	S	C	1,0				1,0				1,0			
2	Contributo in favore del comune di Gorizia, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025	S	C	3,0				3,0				3,0			
5	Riduzione Tabella A - CULTURA	S	C	-4,0				-4,0				-4,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2, premesso che le disposizioni recano distinte autorizzazioni di spesa per il 2024 volte a fronteggiare gli oneri relativi alla costituzione del Comitato per l'anniversario della fondazione della Città di Napoli e le celebrazioni di Gorizia città della cultura per il 2025, entrambe da intendersi quali limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziare ai fini richiamati dal comma 1, considerato che per i componenti del comitato è esclusa la corresponsione di compensi ma che agli stessi andrà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese, andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi sulla stima dei fabbisogni di spesa che si prevedono di sostenere. Considerazioni analoghe si formulano in relazione alla realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per Gorizia capitale europea della cultura del 2025.

Per i profili di copertura di cui al comma 5, posto che ai relativi oneri si provvede mediante il ricorso alla dotazione dei fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2024, ricorrendo agli accantonamenti previsti per il Ministero della cultura, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Sul comma 3 non si formulano osservazioni, trattandosi di disposizione ordinamentale e procedurale.

Sul comma 4, considerato che l'Istituto per il credito sportivo è una società per azioni e non è contemplata nell'ambito delle PA a fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.

Articolo 15

(Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)

Il comma 1 prevede che le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024 (finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali), nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd. Fondo 394/81), che riguardano il continente africano presentate fino al 31 dicembre 2025, siano esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai

relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1 (Fondo per la promozione integrata), lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 (ai sensi del quale è prevista la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81, quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021 (in misura pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026), per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.

Il comma 2 dispone che entro il 9 settembre 2024 SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 (gestito da SIMEST S.p.A. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

La RT riconosce che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate.

Al riguardo, per gli ambiti di rischio, derivanti dalla possibilità concessa nelle suddette fattispecie di non presentare le garanzie, è stata condotta un'analisi volta a comparare le stime di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di default del modello di rating di Mediocredito Centrale ("MCC") e relativi tassi di recupero attesi, nelle ipotesi alternative di: (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste; (ii) in assenza di garanzie.

Rating MCC	Probabilità di default Media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media	Quota garantita	Perdita attesa media
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,0%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,0%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,0%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,0%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,0%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,0%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,0%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,0%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,0%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella, i valori percentuali di perdita attesa evidenziati nei due scenari risultano:

uguali sulle classi di rating 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;

per le classi centrali di rating (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un range variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;

per le classi di rating a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei rating attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei rating delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394, il differenziale di perdita attesa per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie è stimato, a livello di portafoglio, pari allo 0,10%, con potenziale maggior perdita attesa complessiva stimata in circa 250.000 euro, e con un impatto, pertanto, marginale.

Lo scenario sopra descritto (scenario base) ipotizza una distribuzione dei rating analoga a quella storicamente osservata sull'intero portafoglio del Fondo 394, in larga parte riferita a misure emergenziali (tra cui l'operatività dei periodi caratterizzati dalla normativa eccezionale a seguito della pandemia da Covid-19, in cui l'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021, aveva previsto l'esenzione dalla prestazione delle garanzie e, per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, il regime di c.d. Temporary Framework), e conseguentemente in gran parte *unsecured* (la quota assistita da garanzia è inferiore al 5%).

Al fine di valutare eventuali effetti di *adverse selection* che, in ragione dell'assenza di garanzia, potrebbero determinare, per l'esposizione in oggetto, una distribuzione dei rating mediamente più rischiosa rispetto a quella storicamente osservata, sono stati ipotizzati due scenari di stress con distribuzioni che pesano maggiormente le classi di rating a più elevato rischio di default.

Nel primo scenario (scenario a media severità), il 45% dell'esposizione (rispetto al 30% dello scenario base) è allocato sulle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa pari a 0,15% (in aumento del 50% rispetto allo scenario base dello 0,10%).

Nel secondo scenario (scenario ad elevata severità), il 60% dell'esposizione risulta allocato nelle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa di 0,25% (in aumento del 150% rispetto allo scenario base).

L'applicazione di tali scenari di stress all'esposizione complessiva di 250 milioni di euro porta a stimare, in valore assoluto, un differenziale di perdita attesa complessiva variabile tra 378.000 euro circa (scenario a media severità) e 613.000 euro circa (scenario ad elevata severità).

Tale stima è determinata (i) considerando il limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-

legge n. 89 del 2024, pari a 200 milioni di euro (limite non riferito a una specifica annualità, come ricorda la R. Ill., per cui anche l'esenzione dalla prestazione della garanzia opera entro i suddetti limiti), nonché (ii) stimando una ulteriore esposizione di 50 milioni di euro per le nuove domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2025 relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano il continente africano (stima effettuata sulla base dello storico delle domande ricevute dal Fondo 394 con riferimento all'Africa).

Si evidenzia che l'importo stimato sub (ii) di 50 milioni è altamente prudenziale (i.e. più che raddoppiato) rispetto ai volumi che storicamente hanno riguardato le domande di finanziamento del Fondo 394, relativamente agli strumenti ordinari, verso il continente africano, e tiene conto di un incremento del trend delle domande di finanziamento agevolato del Fondo 394, connesso ai fattori agevolativi già introdotti con il decreto-legge n. 89 del 2024 per le operazioni riguardanti il continente africano.

Pertanto, la maggior perdita attesa stimata nei diversi scenari è determinata sulla base del *plafond* massimo erogabile (250 milioni di euro), sotto ipotesi di utilizzo dell'intero ammontare, indipendentemente dall'anno di erogazione. Tale stima è riferita all'anno 2025, quando cioè verrà effettivamente a prodursi il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati negli ultimi mesi del 2024 e nel corso del 2025.

In caso di esenzione della garanzia, non sono previste specifiche variazioni delle condizioni applicabili ai finanziamenti e dei relativi costi, in considerazione del contenuto agevolativo della misura (il finanziamento esente da garanzia tuttavia determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente sovvenzione lorda, ossia un aumento della componente di aiuto di Stato in regime c.d. *de minimis*, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime *de minimis* ricevibili dall'impresa nel triennio).

Al fine di tenere in adeguata considerazione la possibilità che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie comporti un incremento delle domande di finanziamento agevolato da parte delle imprese che maggiormente beneficerebbe della proposta in commento, ricadenti nelle classi di rating associate ai profili di rischio più elevati, determinando maggiore probabilità di selezione avversa dei beneficiari del Fondo 394, l'onere complessivo è determinato prudenzialmente sulla base dello scenario ad elevata severità sopra illustrato (i.e. 613.000 euro).

La RT chiarisce poi che le somme di cui al comma 2 si aggiungono al trasferimento di risorse finanziarie, pari a 50 milioni di euro, già disposto dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 89 del 2024.

Il trasferimento di ulteriori 100 milioni al FVC è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie affinché Simest SpA possa cogliere le potenziali opportunità di investimento attualmente in valutazione, o delle quali è stata avviata l'individuazione, stimate per almeno 150 milioni di euro.

È necessario, quindi, che la ulteriore somma di 100 milioni di euro prevista dalla presente disposizione normativa sia integralmente resa disponibile fin dall'anno 2024, in quanto, in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, Simest SpA non può

avviare o proseguire le istruttorie sui progetti di investimento, concentrati soprattutto sul supporto ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Sul punto **la R.III** precisa che, alla data del 31 maggio 2024, il FVC, al netto degli impegni già assunti e della riserva stabilita per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 714, della legge n. 234 del 2021, non ha disponibilità residue per la sua operatività ordinaria di investimenti in finanziamenti partecipativi. Tale trasferimento di risorse finanziarie si rende pertanto necessario per garantire la continuità operativa del FVC e per sostenere l'incremento degli interventi attesi del FVC, in considerazione dell'importanza assunta dallo strumento a supporto delle piccole e medie imprese italiane, che necessitano di sostegno finanziario per i loro processi di internazionalizzazione.

All'onere si provvede mediante versamento all'entrata per 100 milioni di euro da effettuarsi entro il 9 settembre 2024, e successiva riassegnazione al FVC delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044 intestato a SIMEST S.p.A., relative alle risorse ivi confluite in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021, con il quale è stato rifinanziato (150 milioni di euro annui dal 2022 al 2026) il Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

Il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione alla spesa riguardano l'annualità 2024.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rileva inoltre che la presente disposizione prevede la riassegnazione in favore di un fondo a carattere rotativo per la concessione di finanziamenti partecipativi riducendo le risorse destinate alla concessione di sovvenzioni a fondo perduto.

Il Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021, per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 ("Fondo 394/81") disponibili al 31 maggio 2024, al netto degli impegni già assunti al 31 maggio 2024, sono pari a 691 milioni di euro. Nel mese di giugno 2024 sono state deliberate operazioni per 7 milioni di euro, e la stima di accoglimenti per il periodo luglio-dicembre 2024 è pari a circa 47 milioni di euro.

Risorse disponibili Fondo Promozione Integrata al 31.05.2024	691 mln
Operazioni deliberate nel mese di giugno 2024	(7 mln)
Stima accoglimenti luglio – dicembre 2024	(47 mln)
Trasferimento risorse al FVC (Art. 10 comma 12 del DL Infrastrutture)	(50 mln)
Trasferimento risorse al FVC	(100 mln)
Risorse disponibili Fondo Promozione Integrata al netto delle operazioni deliberate, della stima degli accoglimenti nel 2024 e del trasferimento di risorse al FVC	487 milioni

Detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al 10% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81; e (ii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel continente africano, per un importo fino al 20% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 maggio 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a circa 2,9 miliardi di euro. Al 31 maggio 2024 risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 495 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute, per i quali si registra un tasso di decadenza in istruttoria di circa il 30%.

Tenuto conto della necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, dei cofinanziamenti a fondo perduto del Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati del Fondo 394/81, e dei criteri di selettività per l'ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata risultano, quindi, pienamente sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche al netto di un ulteriore trasferimento, nel 2024, delle risorse previste dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Esenzione, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia sulle domande di finanziamento agevolato mediante gli strumenti di cui all'art. 10, c. 1, del D.L. 89/2024 e all'art. 2, c. 1, del D.L. 251/1981 (Fondo SIMEST 394/81), presentate fino al 31 dicembre 2025 e riguardanti il Continente africano	S	K		0,6				0,6				0,6		
1	Riduzione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, c. 1, lett. d), del D.L. 18/2020	S	C		-0,6				-0,6				-0,6		

Al riguardo, alla luce dei dati forniti, delle risorse normativamente stabilite, delle ipotesi formulate, che appaiono prudenziali sia in termini di scenari di rischio assunti che di tiraggio delle somme teoricamente disponibili, non vi sono osservazioni da formulare in ordine alla quantificazione relativa al comma 1, nel presupposto che le probabilità di *default* e le perdite attese medie per classi di *rating* riportate nell'apposita tabella dalla RT siano corrette. Non appare tuttavia del tutto chiaro il motivo per cui si produrrà integralmente nel 2025 il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati nell'ultima parte del 2024 e nel 2025: infatti, se rileva il momento dei mancati rimborsi appare improbabile che essi si verifichino tutti già nel 2025, presupponendo finanziamenti pluriennali.

Nulla da osservare sul comma 2, alla luce della natura di tetto di spesa dell'onere ivi previsto, dell'assenza di pregiudizi alle iniziative del Fondo per la promozione integrata inciso con finalità di copertura, che resta ampiamente capiente per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, come illustrato nella seconda tabella proposta dalla RT, e del fatto che vengono stornate risorse da oneri impattanti su tutti i saldi (finanziamenti a fondo perduto) per oneri privi di rilievo ai fini dell'indebitamento netto (partecipazioni societarie). Anche per tale motivo si segnala l'opportunità di fornire analitica evidenza contabile nel prospetto riepilogativo dei saldi del complesso dei movimenti finanziari riconducibili al comma 2, pur risultando nel complesso nullo l'impatto sul SNF.

Articolo 16

(Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.)

Il comma 1 consente l'impiego delle somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015 da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g) (ai sensi del quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti deve contenere anche l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie volte ad assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (ai sensi del quale le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale devono prestare garanzie rispetto agli

obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-*quinquies* del medesimo articolo (elaborazione e trasmissione all'autorità competente della "Relazione di riferimento" circa l'impatto su suolo e acque di attività che coinvolgano sostanza pericolose, nonché la valutazione della situazione all'atto della cessazione dell'attività, con l'adozione di adeguate misure di ripristino in caso di riscontro di contaminazioni del suolo o delle acque)).

La RT precisa che si tratta delle somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni versate nel patrimonio dell'emittente ai sensi del citato articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il saldo del conto di contabilità speciale 6055 ammonta al 30 luglio 2024 a 345.799.301,9 euro che, nello specifico, risulta così suddiviso:

327.894.112,94 euro per Patrimonio Destinato;

17.905.188,96 euro per attività di Sostegno aree disagiate.

A fronte di tali disponibilità, gli importi delle garanzie finanziarie, come meglio dettagliati nella tabella riepilogativa in calce alla presente, ammontano complessivamente a 23.594.600,46 euro.

Ns. rif.	N.	Anno	Stabil.to	Scadenza		Garante	Garantito	Importo	Note
1	740058	2018	Taranto	23.02.2024	24	INTESA SANPAOLO	PROVINCIA DI TARANTO	17.079.153,60	Attività tutela ambientale e sanitaria
14	788324	2019	Taranto	23.08.2023	24	INTESA SANPAOLO	PROVINCIA DI TARANTO	2.028.427,56	Gest.ne operativa Mod.2 disc. rifiuti pericol. (V5) Cava Mater Gratiae
13	G452720	2019	Taranto	23.08.2023	24	B.B.V.A.	PROVINCIA DI TARANTO	4.487.019,30	Attività tutela ambientale e sanitaria
								TOTALE	23.594.600,46

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, limitandosi la disposizione ad estendere le finalità di somme che restano invariate e che, alla luce dei dati forniti dalla RT, sembrano ampiamente adeguate rispetto alle nuove esigenze.

CAPO IV

MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 17

(Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)

Il comma 1 dispone che gli enti locali che non abbiano attuato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (comma 790, articolo 1, legge n. 160 del 2019) con riferimento all'apertura di conti correnti dedicati alla riscossione funzionali alla verifica e alla rendicontazione dei versamenti dei contribuenti da parte dei soggetti affidatari dei servizi, debbano adempiere a tale obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Fino all'adempimento da parte degli enti locali di tale obbligo, per alcune categorie di soggetti interessati, cui siano state affidate le attività di riscossione dei tributi e che abbiano incassato direttamente le relative somme, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cancellazione dall'albo per il mancato rispetto dell'obbligo di non incassare direttamente le somme riscosse, e la conseguente decadenza da tutte le gestioni. A tal fine, i suddetti soggetti interessati riversano, entro 10 giorni, le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.

Il comma 2 prevede che una volta adempiuto l'obbligo nei termini previsti da parte degli enti locali di apertura dei conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, se i soggetti interessati di cui al comma 1 continuano ad incassare direttamente le somme riscosse, decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle violazioni commesse. Qualora gli enti locali non adempiano all'obbligo nei termini previsti, restano sospesi di diritto fino all'adempimento dell'obbligo i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche di ordine procedurale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere procedurale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

La norma reca l'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, prevedendo che tale norma che dispone la facoltà dell'utilizzo da parte degli enti territoriali senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari, si estende anche ai risparmi derivanti dalle rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

La RT afferma che la norma non presenta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche in quanto trattasi di una norma di interpretazione autentica, i cui effetti sono già scontati sia nei conti consuntivi che nei tendenziali di bilancio e non determina ampliamento della capacità di spesa degli enti. Viceversa, in assenza di tale norma si produrrebbero delle riclassificazioni dei risparmi ottenuti dalle rinegoziazioni con conseguente accantonamento degli stessi ed un incremento dei disavanzi a carico degli enti interessati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e nel presupposto che le citate risorse siano utilizzate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 19

(Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni)

Il comma 1 interviene nella disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dettata dalla legge di bilancio per il 2024, al fine di dilazionare i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, sia in sede di autoordinamento, che ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, limitatamente al 2024, si modificano le modalità di realizzazione del contributo inserendo una specifica disciplina.

In particolare, si posticipa dal 31 maggio 2024 al 20 settembre 2024 il termine entro il quale il contributo dovuto dalla Regioni a statuto ordinario deve essere ripartito tra le regioni, in sede di autoordinamento e dal 30 giugno 2024 al 20 ottobre 2024 il termine entro il quale, in assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.

Inoltre, si interviene sulle modalità con cui le regioni sono tenute a versare il contributo per l'anno 2024, sopprimendo la previsione del versamento all'erario entro il 31 luglio 2024 della quota stabilita per il medesimo anno, in quanto, le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica per il 2024 sono stabilite dai nuovi commi 527-bis, 527-ter, 527-quater e 527-quinques.

Il comma 527-bis stabilisce che per l'anno 2024 le modalità di versamento del contributo sono stabilite dai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinques.

Il comma 527-ter dispone che, al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, autorizzano con legge regionale l'iscrizione dell'importo previsto nella tabella 1, in un fondo, nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026. La legge regionale di autorizzazione deve essere emanata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e deve essere comunque rispettato l'equilibrio di bilancio di parte corrente. Alla fine dell'esercizio 2024 l'importo iscritto nel suddetto fondo, su cui non è possibile disporre impegni, è utilizzato come economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.

Il comma 527-quater, nell'ipotesi che in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo non sia migliorato rispetto all'anno precedente di una quota pari almeno a quanto iscritto definitivamente nel bilancio di previsione 2024 (come "Disavanzo di amministrazione") incrementato della quota del

fondo, stabilisce che le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote del recupero prevista dai piani di rientro in corso di gestione per il medesimo esercizio. Si specifica inoltre che il suddetto fondo è finanziato con risorse di parte corrente, ad esclusione delle risorse destinate ai redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali.

Il comma 527-*quinques* stabilisce, infine, che il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare per il 2024, per l'importo di 305 milioni di euro, è realizzato attraverso la riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria».

Tabella 1

REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto contributo RSO per l'anno 2024
Abruzzo	3,16	9.645.865,79
Basilicata	2,50	7.620.665,79
Calabria	4,46	13.604.765,79
Campania	10,54	32.146.518,41
Emilia-Romagna	8,51	25.945.065,79
Lazio	11,70	35.695.113,16
Liguria	3,10	9.457.407,90
Lombardia	17,48	53.321.705,27
Marche	3,48	10.621.223,69
Molise	0,96	2.919.492,10
Piemonte	8,23	25.092.992,10
Puglia	8,15	24.865.686,83
Toscana	7,82	23.842.813,17
Umbria	1,96	5.984.260,52
Veneto	7,95	24.236.423,69
TOTALE	100,00	305.000.000,00

La RT afferma che il comma 1 è volto a garantire il conseguimento del contributo alla finanza pubblica di 305 milioni di euro per l'anno 2024 da parte delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 nei seguenti termini:

- in termini di indebitamento netto e fabbisogno, prevedendo che le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine dell'esercizio 2024,

tale fondo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. Tale previsione determina una corrispondente riduzione della capacità di spesa delle Regioni interessate per gli importi indicati in tabella 1, con conseguente effetto positivo in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 305 milioni di euro per l'anno 2024;

- in termini di saldo netto da finanziare mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». Tale riduzione risulta sostenibile, in termini di saldo netto da finanziare, tenuto conto che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2024 è in riduzione rispetto a quello relativo al II semestre 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
1	Modifica, per il solo 2024, delle modalità previste per assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 527, della L. 213/2023 - eliminazione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT	-305,0													
1	Modifica, per il solo 2024, delle modalità previste per assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 527, della L. 213/2023 - riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria»	S	C	-305,0													

Al riguardo, si segnala che la presente disposizione ha provveduto alla soppressione del termine del versamento all'erario entro il 31 luglio 2024 della quota stabilita per il 2024, contenuta all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 e riferita a tutte le regioni a statuto ordinario, sostituendola con la nuova disciplina di realizzazione del

contributo alla finanza pubblica per il 2024 stabilita dai nuovi commi da 527-*bis* a 527-*quinques* che sembra destinato alle regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Ciò premesso, posto che la tabella 1, inserita dal decreto-legge in esame, reca l'elenco di tutte le regioni a statuto ordinario, andrebbero chiarite le modalità con cui le RSO che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 così come indicato in tabella 1.

Tenuto conto che le nuove modalità di conseguimento del contributo alla finanza pubblica di 305 milioni di euro per l'anno 2024, mediante l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, determinano una corrispondente riduzione della capacità di spesa delle Regioni interessate per gli importi indicati in tabella 1, con conseguente effetto positivo in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 305 milioni di euro per l'anno 2024, non si hanno osservazioni da formulare, se non segnalare il carattere meno stringente e posticipato dell'eventuale recupero del contributo alla finanza pubblica. Infatti, mentre nella precedente formulazione in caso di mancato versamento da parte delle RSO entro il 31 luglio 2024 la RGS provvedeva al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione, nella nuova formulazione il recupero, al più presto è posticipato in sede di approvazione del rendiconto 2024 e quindi nell'esercizio 2025, atteso che le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote del recupero prevista dai piani di rientro in corso di gestione per il medesimo esercizio. Sui differenti tempi di recupero del contributo di finanza pubblica e sugli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», si osserva che pur convenendo che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2024 è in riduzione rispetto a quello relativo al II semestre 2023, non vi sono certezze che i tassi mantengano il medesimo andamento decrescente per il restante periodo dell'anno 2024, essendo lo stesso legato a variabili in parte non prevedibili. Andrebbe dunque fornita una assicurazione circa il carattere prudentiale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria. Inoltre, al fine di riscontrare la quantificazione, andrebbe fornita una ricostruzione analitica dei risparmi che si prevede di ottenere, evidenziando il differenziale tra i tassi attesi e quelli ora previsti e dati sui risparmi già conseguiti sulle emissioni di debito già emesse e su quelli che si prevede di conseguire.

Articolo 20

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

Il comma 1, al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, riconosce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei *tour operator*, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024:

a) quanto a 6,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 6,5 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104.

Il comma 3 stabilisce che possono presentare istanza per il suddetto contributo al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Il comma 4 stabilisce che il predetto contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 5 affida ad un decreto del Ministro del turismo, l'individuazione dei comuni interessati dalla misura e la definizione dei criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

La RT descrive le norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica scrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1		Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica	S	C	13,0				13,0				13,0			
2	a)	Riduzione Tabella A - MITUR	S	C	-6,5				-6,5				-6,5			
2	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel Fondo del Ministero del turismo di cui all'art. 4 del D.L. 104/2023	E	EXT	6,5											
2	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel Fondo del Ministero del turismo di cui all'art. 4 del D.L. 104/2023	S	C					-6,5				-6,5			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse dovrà garantire il rispetto del limite di spesa.

Per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori dettagli circa le somme residue presenti sul Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023, che ha previsto una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di risarcire i danni economici derivanti dagli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui le somme sono iscritte in conto residui e se quindi corrispondano a impegni di spesa già assunti ovvero possano essere utilizzate senza pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Articolo 21

(Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato «Le Vele» dell'area di Scampia)

La norma riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

Per l'individuazione dei nuclei familiari ai quali può essere riconosciuto il contributo in oggetto, il comma 1 fa riferimento all'elenco di quelli risultanti detentori delle unità suddette negli elenchi definiti dall'unità operativa per la tutela del patrimonio della polizia locale del comune di Napoli.

La misura dei contributi – nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 934.000 euro per l'anno 2024 e a 2.101.200 euro per l'anno 2025 – non può essere superiore a: 400 euro mensili per i nuclei monofamiliari; 500 euro mensili per i nuclei familiari composti da due persone; 700 euro mensili per

quelli composti da tre persone; 800 euro mensili per quelli composti da quattro persone; 900 euro mensili per quelli composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità civile non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di 200 euro mensili per ognuno di tali soggetti (anche oltre il suddetto limite di 900 euro).

Il comma 2 prevede l'assegnazione dei contributi a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Il comma 3 prevede che dalla data di erogazione dei contributi in esame cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo in favore dei soggetti beneficiari, eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti; tale norma ricomprende esplicitamente anche le eventuali forme di sostegno rimborsate dallo Stato ad altre amministrazioni.

I contributi in esame sono erogati dal comune di Napoli e rimborsati a quest'ultimo dal Ministero dell'interno, ai sensi del comma 4.

Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai suddetti contributi, mediante corrispondente riduzione entro il limite massimo di 934.000 euro per l'anno 2024 e di 2.101.200 euro per l'anno 2025 – del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'importo è stato stimato dal Comune di Napoli sulla base degli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. Tutela Patrimonio della Polizia Locale, considerando per i periodi interessati dalla disposizione 220 nuclei familiari per un importo mensile di 175.100 euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Contributo per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024	S	C	0,9	2,1			0,9	2,1			0,9	2,1		
5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,9	-2,1			-0,9	-2,1			-0,9	-2,1		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di valutarne la congruità andrebbero fornite maggiori informazioni circa la composizione dei nuclei familiari beneficiari del contributo nonché il numero

delle persone over 65 e quelle affette da disabilità per le quali è prevista la concessione del contributo. In ogni caso, dai dati di sintesi forniti dalla RT si può dedurre che l'importo medio per nucleo familiare è previsto pari a circa 800 euro mensili che corrisponde a un nucleo di 4 persone senza anziani o disabili.

Per i profili di copertura, attesa la disponibilità delle relative risorse nel fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, andrebbe assicurata l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug. 2024

[Nota di lettura n. 167](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (**Atto del Governo n. 170**)

"

[Nota di lettura n. 168](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (**Atto del Governo n. 172**)

"

[Nota di lettura n. 169](#)

A.S. 1193: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca"

"

[Nota di lettura n. 170](#)

A.S. 1197: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica"

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 169**)

"

[Nota di lettura n. 172](#)

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (**Atto del Governo n. 177**)

"

[Nota di lettura n. 173](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (**Atto del Governo n. 171**)

"

[Nota di lettura n. 174](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (**Atto del Governo n. 178**)

"

[Elementi di documentazione n. 5/1](#)

Rendiconto 2023 (**A.S. 1200**) e Assestamento 2024 (**A.S. 1201**)

"

[Nota di lettura n. 175](#)

A.S. 1206: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ago 2024

[Nota di lettura n. 176](#)

A.S. 1207: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 177](#)

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (**Atto del Governo n. 183**)